RAGIONI

Di D. Tiberio Piccolomini

CONTRO

D. Marianna Vanzulli.

NEL SUPREMO MAGISTRATO DI COMMERCIO.

Digitized by Google

UN credito, che offre i più lucidi segnali della trama, e della simulazione, può meritare grata accoglienza dalla giustizia severa del Tribunale? Un'azione, la quale lungi di dirigersi contro al presunto debitore, si vuole sperimentare contro a colui, che non è erede del debitore, nè ha beni provenienti da quello, di qual merito dovrà riputarsi da un Magistrato, che ha lumi, e buon senso? Ecco in piccioli lineamenti ristretta, e dipinta la immagine vera della causa, che al Supremo Magistrato del Commercio si offre a decidersi.

Chiede D. Marianna Vanzulli vedova del barone D. Giovanni Piccolomini le sue doti, l'antefato, la sopravivenza, un'annata di spillatico, le spese di ultima infermità, e funerali del marito, ed annui scudi 350. milanesi durante la sua vita, e mostra al Tribunale un fascio di scritture, per contestare i titoli delle sue pretese. D. Tiberio Piccolomini, contro di chi ella si è indirizzata, sostiene al contrario, che lo strumento della promessa dotale esibisce l'impronta, e i caratteri più lucidi della falsità: che il ricevimento delle doti fu il risultato di una trama,

e di una manifesta collusione. Egli aggiugne dippiù, che quante volte sussistessero i crediti allegati, non ha mai dritto la Vanzulli d'indrizzarsi contro di lui, che del fratello non è erede, e per dar sodezza a questa sua posizione sostiene, che i suoi beni son tutti ad antichi fedecommessi soggetti, a' quali per proprio dritto è chiamato, e quindi vana sarebbe l'azione, che con aria lieta si è dedotta, malgrado qualunque beneficio dal dritto accordato alle doti. Il dovere della difesa ci obbliga a richiamare ad esame le scritture, onde la Vanzulli vuol garentire la promessa, ed il ricevimento delle sue doti, e ciò per rilevar la inesistenza del credito. Indi passeremo a dimostrare l'inefficacia dell'azione, ed a tal' uopo ci volgeremo all'analisi de' fedecommessi di famiglia, su i quali invano si lusinga la Vanzulli sperimentare i suoi dritti, ed invano implora il beneficio della nota *autentica res quæ*. Ecco il piano della nostra difesa: Ecco l'ordine, che terremo nel disporre le nostre idee. Ma pria che discendiamo alla dimostrazione, è ben, che si metta nel suo lume il fatto colle sue vere circostanze.

F A T T O.

FU' disgrazia ben grave della riguardevole famiglia Piccolomini, che il di lei rappresentante, il barone D. Giovanni invaghito si fusse nell'anno 1797. di D. Marianna Vanzulli. Egli, che qual feudatario del Regno erasi trasferito in questa Capitale per ordine del Governo, attesi i torbidi politici dello Stato Pontificio, s'imbattè colla Vanzulli, che da grottesca figurava nel Regal Teatro di S. Carlo. L'incontro di queste due persone produsse quello che in così fatti casi suole avvenire, cioè una dimestichezza, e corrispondenza non volgare, e comprata ad alto prezzo da Piccolomini. Questi mezzi dovè tenere il barone, e senza di essi conseguito non avrebbe nel 1798. il piacere di secolei coa-

coabitare (1). Quindi non fia maraviglia, se consumato quanto avea, in breve tempo si sottopose a varj debiti, che dovè soddisfare con doc. 5519: 79, i quali furon parte del prezzo dei feudi Acciano, e Beffe venduti nell'anno 1798. a D. Leone de Felice (2): Nè dovrà sorprendere se a'5. Gennajo dell'anno medesimo le abbia donati 300. scudi milanesi all'anno durante la di lei vita (3). Tanto dovea sacrificarsi per tener sempre propizio il nume della bellezza.

Questo Cielo però cominciava ad ecclissarsi. Gl' illustri congiunti del traviato barone eran per prendere colla mano del Governo le misure opportune per frastornar una tresca micidiale alle di lui finanze, ed al di lui decoro. Ma gl' industriosi amanti seppero sottrarsi dal turbine, se li minacciava. In Luglio dell'anno 1798. si trasferirono in Firenze, dove per l'opinione allora corrente eran liberi da molestia, e dove anche insieme coabitarono (4). Sciolti allora da ogni freno, e tuttodì vicini, era ben naturale, che la Vanzulli profittato avesse di momenti sì preziosi. Non più tardi del dì 20. Agosto di quell'anno indusse il barone alla promessa di torla in isposa, mercè una carta privata segnata in Firenze (5). Ma poichè le sue mire tendevano non alla di lui mano, ma a rendersi padrona di quanto quello possedea, perciò se stessa dotando si costituì la dote di scudi milanesi venticinquemila, pe'l

(1) La stessa Vanzulli nel ventottesimo de' suoi articoli confessa, che il barone dal 1798. fino alla sua morte, coabitò con lei *fol.* 164. *at.* E lo conferma D. Giovanni Carelli, esaminato sugli stessi articoli, benchè dica, che il barone erasi rifugiato nella di lei casa per sottrarsi dai suoi creditori. Ma il ripiego è smentito dal fatto. Il barone non sarebbe stato sicuro nella persona, se la casa della Vanzulli non fusse stata la sua propria abitazione. *fol.* 167. *a t.*

(2) *Fol.* 149.

(3) *Fol.* 49.

(4) *Dict. fol.* 164. *a t.*

(5) *Fol.* 108.

pagamento de quali non prefisse nè tempo, nè modo, per non entrare in obbligazioni; fu accorta bensì a far, che il barone dichiarasse di averne ricevuti in conto zecchini ottomila, per aver un' arma qualunque a molestarlo ove non seguissero le nozze (1).

Questa carta, e l' apparente pagamento di zecchini ottomila resero il barone più che schiavo della Vanzulli. Si tacciano per rispetto de' suoi natali le umilianti figure, alle quali fu condannato nel corso di più anni, seguendo in varj luoghi una ballante or col nome di marito, ed ora col carattere d' ignobile amico: buon per lui che la benda d' amore non gliene fece vedere il vero aspetto. Ma era tempo, che la Vanzulli stabilisse la sua fortuna divenendo moglie del barone, e prendendo la figura di creditrice degl' intieri scudi venticinquemila accennati nell' apoca nuziale. Questo espediente favoriva anche le circostanze del barone rese già infelici da un passo sconsigliato: subitocchè egli dichiarava di aver ricevute le intere doti, sotto quest' ombra assicurava per se, e per la moglie una somma ragguardevole in esclusione de' suoi creditori, ed in depauperazione della sua famiglia, alla quale seguendo una donna di teatro avea da lungo tempo rinunciato.

S' imaginò dunque su i principj dell' anno 1803. col consiglio, e direzione dell' avvocato Collini (2) di foggiare un publico istrumento per la promessa delle doti, e di do-

(1) In piè dell' apoca nuziale furono adibiti per testimonj l' avvocato Lorenzo Collini, e l' ajutante del suo studio Giuseppe Marinari. Costoro attestano soltanto, che l' apoca fu sottoscritta dagli sposi alla loro presenza, ma non dicono di aver veduto il pagamento dei zecchini ottomila. *Fol.* 108.

(2) Questi esaminato ad istanza della Vanzulli depone: *Per esser stato amico di detti conjugi Piccolomini, ed aver prestato il di lui consiglio, e direzione per la compilazione di tali instrumenti non meno, che per la conclusione del matrimonio successivamente fol.* 191. *e* 192.

documentare con delle apparenze plausibili il di loro pagamento. Niente era difficile a due, che cospiravano allo ſteſso fine, cioè al reciproco di loro profitto: nè loro mancavano quei mezzi, de'quali con danno delle persone oneſte abbonda la società. In Napoli dunque fu commessa la ſtipula dell'iſtrumento de' capitoli matrimoniali, e li riuscì d'averlo per mano di Notar Gaetano Trancone colla data de'18. Giugno 1798., del quale in luogo più opportuno faremo onorata memoria. Ma o perchè i sposi disperassero della riuscita di queſta carta, o perchè essa fusse più lenta dei loro desiderj, il matrimonio fu solennizato a 13. febbrajo di quell'anno, e sul modello dell'apoca privata de' 22. agoſto 1798. si foggiarono due ricivi, uno colla ſteſſa data de' 22. Agoſto 1798. per zecchini 8019., cioè zecchini 6019. nel valore di tante gioje, ed argenti, ed il reſto in once d'oro di queſto Regno, ed in pezzi duri di Spagna; e l'altro coll'epoca de' 23. Gennaro 1801. per zecchini 2250. in quattromila cinquecento francesconi (1). Per darsi poi a queſte carte un'aria di verità, nella prima apposero la loro firma l'avvocato Collini, ed il suo ajutante Marinari, che fu conteſtata dal notajo Anzelmo Orlandini, e nella seconda se ne astenne l'avvocato Collini, per non indurre del sospetto, ma dispensò i suoi favori il di lui ajutante Marinari, ed il frisore della Signora, Luigi Mecci, come anche il Marchese Americo Cursi. Non vi fu notajo però, che preſtato si fusse ad autorizzare anche queſta carta. E finalmente per celare alla meglio la collusione, ed il concerto, nel dì 1. Marzo dello ſteſso anno 1803. si consegnarono tutte le carte accennate al notajo Luigi Cavini, perchè inserite le avesse nell'Archivio di Firenze.

Mentre che tanto si architettava in Firenze, giunse l'avviso, che in Napoli era riuscito il colpo di foggiarsi l'iſtrumento de' capitoli matrimoniali. Il silenzio in tante carte dotali di una scrittura, che dimoſtrava la promessa delle doti medesime, avrebbe a ragione discreditata la di

(1) *Fol.* 110.

loro veracità, e lo stesso effetto avrebbe prodotto, se in Marzo 1803. fatta se ne fusse per la prima volta una dettagliata menzione: Quindi per non esporsi o all'uno, o all'altro rischio, i conjugi furon d'avviso di gratuitamente presentarsi al menzionato Notar Cavini, e supprimendo con destrezza la data del loro intervento così si espressero: *Et incontinenti detti Signori barone Giovanni Astalli Piccolomini, e baronessa Marianna Vanzulli negli Astalli Piccolomini sua Consorte alla presenza di me Notaro infrascritto, e testimoni sudetti confessarono, e confessano di esistere anche un atto stipulato sotto il suo vero giorno nella Città di Napoli contenente i Capitoli matrimoniali, il contenuto de' quali per quanto faccia di bisogno ratificarono, e ratificano, e quatenus nuovamente promisero, e promettono in ogni tempo attendere, ed osservare, promettendo dippiù di consegnar tal atto l'uno all'altra, e l'altra all'uno a me Notaro infrascritto, o a qualunque altro publico Notaro Fiorentino, tutte le volte, che occorresse farne vicendevolmente quel capitale, ch'è di ragione -- Io Notaro infrascritto approvo la detta postilla* (1).

Ma non era ancor compita la misura del disegno architettato. Mancavano ancor delle quantità, per coprire l'intiera promessa delle doti. Sull'esempio delle prime carte fu ben facile a congegnarne delle ulteriori. Quindi nel dì 7. dello stesso mese di marzo col consiglio, e direzione dell'avvocato Collini si fe un catalogo di una numerosa suppellettile, comprendendo anche gli oggetti più inetti, ai quali fu dato prezzo da un tal Vincenzo Galli perito adoperato dallo stesso Collini (2), ed in piè di esso confessò il barone di essergli stati consegnati gli oggetti del valore in quello descritto in conto della dote promessagli coll'epoca de 22. Agosto 1798. Presenti a quell'atto furono i soliti Marinari, e Mecci, e la di loro firma fu assicurata dal Notajo Luigi Cavini (3): In questa carta pe-

(1) *Fol.* 110. *at.*
(2) *Fol.* 137. *a* 138.
(3) *Fol.* 138.

però gli attori si distinsero più luminosamente, poichè il barone dichiarò di ricever i zecchini 2109. *in conto della dote da lei promessami coll' apoca de* 22. *Agosto* 1798. (1), che fu definita per venticinquemila scudi Fiorentini, quasichè altro aver dovesse a saldo della promessa. Calcolandosi però le quantità espresse nei tre divisati ricevi il di loro ammontare supera in docati napoletani 1092. 80 il valore dei venticinquemila scudi Fiorentini promessi in dote.

Ma tutto ciò neppur' era sufficiente. Era giusto, che facesse anche figura sulla scena, e nel suo chiaro aspetto l' istrumento de' 18. Giugno 1798. per Notar Gaetano Trancone. Giovava agli sposi, che questa carta fusse riputata la scrittura radicale del loro contratto nuziale, perchè somministrava un' antica ipoteca sui beni anche feudali dello sposo per sicurezza delle doti figurate, come perchè la promessa delle doti era maggiore in docati 1500. di quella scritta nell' apoca de' 22. Agosto 1798., ed in forza di essa lo sposo era tenuto ad annui docati 2000. tanto in caso di morte, che di divisione, oltre l' obbligo di un lussoso mantenimento. Eglino dunque venuti in Napoli, nel dì 9. Luglio 1803. per Notar Antonio Trancone stipularono altro istrumento di tutta buona fede. Dopo una solenne menzione dei capitoli nuziali rogati da Notar Gaetano Trancone come carta primordiale del loro matrimonio, il barone dichiarò, che per conto delle doti in questa carta promesse ne avea già ricevuti docati 32192. 80., rapportandosi per l' epoche, e per le quantità alle carte soscritte in Firenze, ed a saldo degl' interi doc. 32500. confessò di aver avuti altri docati 317. 30. per il Banco del Popolo (2).

L'opera congegnata colla più sagace destrezza sembrava felicemente riuscita. Due publici istrumenti garentivano la promessa, e la soddisfazione delle doti nella rispettabile somma di doc. 32500. Contenta pertanto la Vansulli di aver

(1) *Fol.* 138.
(2) *Fol.* 7. *a* 14.

con queſto mezzo assicurata la sua fortuna partì per Palermo seguita dal marito. Quivi a pochi mesi si disbrigò della di lui compagnia, giacchè l'infelice barone in età giovanile cessò di vivere a 15. Novembre dello ſtesso anno 1803. Ecco giunto il momento opportuno per la Vanzulli a cogliere il frutto della sua induſtria. Ma siccome previde, che potea farle oſtacolo la circoſtanza di esser morto il marito, lei sola superſtite in casa, così dalla G. C. di Palermo fe annotare, e suggellare in una ſtanza i pochi cenci addetti all' uso del barone, acciò sotto l'ombra di un' annotazione giudiziaria fusse salva dalla taccia di esser ritornate in suo potere le doti, che si figuravano consegnate al defunto.

Queſti fatti, che ci somminiſtrano le sole carte prodotte dalla Vanzulli, già annunziano, che la promessa, e la soddisfazione delle doti sian figlie di una mal organizzata invenzione. Nondimeno l' importanza dell' oggetto esige, che queſte due vedute sieno sviluppate in tutta la loro eſtensione. L' analisi, che imprenderemo sul merito de' capitoli matrimoniali, e sulla qualità, ed efficacia de' documenti allegati per la soddisfazion delle doti, ci farà con sicurezza conchiudere, che le doti son fittizie.

CAP. I.

§. I.

L' Iſtrumento de' capitoli matrimoniali de' 18. Giugno 1798. per Notar Gaetano Trancone è falso.

LA carta, di cui si vale la Vanzulli per dimoſtrar la promessa delle sue doti, e l' obbligo di soddisfarle, è appunto l' iſtrumento de' 18. Giugno 1793. per Notar Trancone. In forza, ed in conformità di queſta scrittura ella soſtiene in giudizio, che abbia al marito pagati i doc. 32500.,

de'

de' quali pretende la reſtituzione. Queſta carta però non è che un parto d' iniquità, e di collusione. Per dare i sposi una solida apparenza al loro disegno, avvalendosi nell' anno 1803. del famoso Notar Trancone, uomo di perduta morale, foggiarono un' iſtrumento coll' epoca di Giugno 1798., in cui l' una promise una dote, che mai avea conosciuta, e l' altro si sottopose a delle obbligazioni eccessivamente superiori alle sue forze.

Mille argomenti, e mille prove ci portano alla chiara cognizione di queſta verità. Noi n' esporremo le più luminose, e le più convincenti, che ci appreſtano le ſteſse carte della Vanzulli.

I. Nell' ideale iſtrumento de' 18. Giugno 1798. lo sposo ipotecò tutti i suoi beni per sicurezza delle doti promesse, e specialmente obbligò i *cambj, e moltiplico con Mutipapazzurri, e Falconieri*. (1) Or nell' epoca del preteso contratto nuziale il Marchese Mutipapazzurri non era debitore del barone Piccolomini, ma lo divenne a' 17. Maggio dell' anno 1802. A ben intendere egli è d' uopo sapersi, che con chirografo pontificio fu permesso a' 23. Settembre dell' anno 1789. al fu barone Pietro Teſta Piccolomini, padre del barone D. Giovanni, di vendere una vigna sita in Frascati, ch' era soggetta al fedecommesso iſtituito da Monsignor Teſta Piccolomini. La metà del prezzo in scudi 6100. fu pagata libera al venditore, e l' altra vincolata per impiegarsi in moltiplico in rimpiazzo del fedecommesso. La parte soggetta fu in effetti impiegata: scudi 1500. furon dati a cambio a Monsignor *Fabrizio Locatelli* Ursini con iſtrumento de' 17. Gennajo 1790. rogato dal Bartoli Notar Capitolino, ed altri scudi 1550. a Monsignor Alessio Falconieri. Piacque a Monsignor Locatelli a' 17. Maggio dell' anno 1802. de' reſtituire con iſtrumento ſtipulato per gli atti del notajo A. C. de Rossi i scudi 1500. ricevuti nel 1790., e queſti con altri scudi 329. di frutti decorsi furon dati a cambio al Marchese *Girolamo Mutipapazzurri*, e ne fu rogato l' iſtrumento a' 17. dello ſteſso

(1) *Fol. 16. loc. sign. lit. A.*

mese di Maggio 1802. per Notar Francesco Saverio Simonetti di Roma (1).

E non sarà questa una dimostrazione, che l'istrumento nuziale fu dai sposi architettato dopo l'anno 1802., o sia dopochè il Marchese Mutipapazzurri divenne debitore di Piccolomini? Se rogato si fusse nell'anno 1798., come si finge, si sarebbe ipotecato il cambio dovuto allora da Monsignor *Locatelli*, lungi di accennarsi il Marchese *Mutipapazzurri*, che non prima dell'anno 1802. a quello fu surrogato, e che nel 1798. stava solo *in mente Dei*.

II. Ricordiamci, che i fabri dell'istrumento in contesa asserirono con espressioni affettate, e senza oggetto presso gli atti di Notar Cavini *di esistere anche un' atto stipulato sotto il suo vero giorno in Napoli contenente* I CAPITOLI MATRIMONIALI, che essi ratificarono (2), e che ciò non avvenne che dopo il dì 1. Marzo dell'anno 1803. Che se l'istrumento figurato stipulato si fusse nel 1793., essi non avrebbero trascurato fino a Marzo 1803. di farne menzione in tanti rincontri analoghi all'oggetto; anzi siccome aver doveano una distinta, e certa scienza del Notajo, e dell'epoca di un contratto solenne, e non frequente, così nel 1803. avrebbero dettagliate tali circostanze, che eran pur troppo interessanti per accreditare il loro disegno. Ma poichè l'opera non venne alla luce prima di quell'epoca, e per mano d'ignoto autore, ecco il motivo del lungo silenzio circa la di lei esistenza, ecco la ragione delle ge-

(1) Leggasi l'intero istrumento dell'impiego fatto col Marchese Mutipapazzurri dal *fol.* 219. *al fol.* 237. All'aspetto di questa carta cessi l'avversario di dire, che la prova di questo estremo dipende dal detto stragiudiziale di un preteso amministratore: conosca di esser convinto da un publico istrumento, e confessi, che Piccolomini non avea con *Mutipapazzurri* altro credito insiem coll'altro di duc. 1500. con Monsignor Falconieri, e che tai crediti furono tassativamente enunciati nel figurato istrumento del 1798., giacchè si legge *i cambj, e moltiplico con Mutipapazzurri, e Falconieri.*

(2) *Fol.* 111.

generali, ed equivoche espressioni adoperate nel farne memoria presso Notar Cavini.

III. Tra le carte prodotte dalla Vanzulli ve n' ha una da lei ſteſſa ſottoscritta, e dal barone, in cui così si legge: *Firenze* A DI VENTIDUE AGOSTO 1798. *Essendo ſtati conchiusi nella Città di Napoli li sponsali fra il cittadino Giovanni Aſtalli Piccolomini, e la Cittadina Marianna Vanzulli Piccolomini Milanese ora di passaggio per queſta Città*, e DESIDERANDO DI RIDURRE IN ISCRITTO LO STABILIMENTO DE' PREDETTI SPONSALI, *così colla presente apoca valitura come publico giurato ſtrumento rogato per mano di Notar apparisca* (1). Dunque a' 22. Agoſto 1798. conteſtano di non esiſtere l' iſtrumento de' 18. Giugno 1798. quegli ſteſſi, che in esso fan figura di contraenti, e d' interessati. Dunque a buon linguaggio la ſteſſa Vanzulli dice con queſta carta, che non è vero l' iſtrumento de' 18. Giugno, malgrado che ne pretenda l' esecuzione. E potrà sentirsi senza fremere?

IV. Ove la promessa delle doti risultava da un publico iſtrumento, le quantità, che diconsi pagate per di loro conto, si sarebbero a queſto titolo rapportate. Niente di più naturale, e regolare insieme; poichè risponde alla cautela, e sicurezza e di chi paga, e di chi esige. Il barone dunque dir dovea nei ricevi, che si portano in trionfo, che le somme pagategli erano in conto delle doti promessegli coll' iſtrumento de' 18. Giugno 1798. per Notar Trancone. Egli però si riferisce all' apoca privata menzionata di sopra. Le quantità, che afferma di ricevere, dice di esser *in ordine all' apoca matrimoniale del dì 22. Agoſto 1798., ed in conto della dote in quella promessami*. Così leggesi nel ricevo de' 22. Agoſto 1798., così in quello de' 28. Gennajo 1801., e nell' altro de' 7. Marzo 1803. (2). E perchè riferirsi ad un titolo affatto diverso dall' iſtrumento de' 18. Giugno 1798? E' facile ad intenderlo: Perchè in quel-

(1) *Fol.* 108.
(2) *Fol.* 110. *e* 111.

quell' epoche questa carta non era nella classe degli esseri. Così rispondono il fatto parlante, e l'evidenza.

V. Ai motivi intrinseci nascenti dalla stessa scrittura si uniscano gli estrinseci, che somministra la qualità del notajo adibito per la stipula del preteso istrumento. Chi fu Gaetano Maria Trancone fino al termine de' suoi giorni? Egli fu sì dedito a tradir quella publica fiducia, che le leggi affidano al geloso ufficio di notajo, che finalmente meritò di esserne privato. Egli da un delitto passando all'altro fu di frequente occupazione alla G. C. della Vicaria Criminale. Infatti nel 1787. fu querelato di falso da D. Domenico de Dominicis per aver autenticate firme non vere delle di lui figlie, e si provò, che tali firme eran false. Nell' anno 1788. fu accusato anche di falsità da Felice Romano, perchè falsamente attestò in piè di una fede di credito di doc. 100., che Romano non sapea scrivere, abbenchè fusse scribente, per approfittarsi di quella somma insiem con Alessandro Longo. Nello stesso anno 1788. fu accusato per aver falsificato quattro polizze dei banchi della Pietà, di S. Eligio, e di S. Maria del Popolo a nome di Michele Gravante con furto della somma espressa nelle polizze medesime, ed in vista dell' informazione giudiziaria fu carcerato: Indi perchè infermo ottenne di uscir dal carcere, e fu ristretto col mandato in casa. E finalmente nell' anno 1794. a querela di D. Nicola de Luna di Aragona fu rubricato di falso istrumento di doc. cinquecento anche con falsità di banco. Dall' informazione costò la falsità, ed il furto dei doc. cinquecento, che eran pagabili a de Luna (1). Tutti questi eccessi portarono il di loro autore a meritare nell'anno 1801. di esser sospeso dal suo impiego, e di esserne privato affatto nel 1802. (2). Ecco di qual razza di gente si valevano i due Conjugi per fingere esistente ciò che mai ha avuto esistenza.....

A

(1) *Fol.* 217., *e* 218.
(2) *Fol.* 117.

A vista di queste considerazioni vi sarà chi ardisca di aver per vero siffatto istrumento? un parto di un autor diffamato, ed avvezzo a simili delitti, smentito in tante guise da colei stessa, che pretende di sostenerlo? Tutto a buon conto persuade, e dimostra, che nel 1803. posti d'accordo la Vanzulli, ed il barone, ed avvalendosi di un notajo già caduto dal suo carattere diedero l'essere coll'epoca di Giugno 1798. ad una carta, che congegnarono col disegno del proprio profitto, e dell'altrui danno.

§. II.

Si dimostra, che le carte prodotte per documento della soddisfazione delle doti sono false, non altrimenti che quella della di loro promessa.

IL mio dotto, e sagace contradittore sapendo pur troppo quanto la falsità dei capitoli matrimoniali influisca sul merito delle carte, che mena avanti in sostegno della soddisfazione delle doti promesse, si studia di tirarvi un velo per ricovrirne la bruttezza. Egli affettando generosità vi rinuncia. „ Si tolgan di mezzo, ei dice, i capi„ toli matrimoniali, che danno tanto fastidio; intendo „ donare a D. Tiberio questa carta, poichè l'obbligo „ della restituzione della dote non nasce dalla promessa, „ ma dalla consegna effettiva della medesima fatta al ma„ rito. " Io ringrazio la di lui cortesia, e l'ingenuità, colla quale mi da un segno parlante di esser ei stesso convinto della falsità di questo istrumento. Or se è tale anche per tacito avviso del mio contradittore, qual conto faremo delle carte, che ci appresta lo stesso fabro per dimostrar adempiuta, e soddisfatta la promessa in quell'istrumento contenuta? Se per aver un titolo, onde apparisse la sola promessa delle doti, che non costituisce, ma prepara soltanto il dritto a ripeterle, si è giunto ad architettare un pubblico istrumento; crederemo poi vere le carte formate per darci prova della soddisfa-

sfazione delle doti medesime? Daremo fede a carte fatte *inter domesticos parietes*, in tempo che gli amanti vivevano insieme in un paese straniero, e coll'annuenza di pochi amici, che forsi in quel momento non sapevano guardarvi il danno altrui? A che giovava l'istrumento dei capitoli matrimoniali senza la prova della soddisfazion della dote? Se il primo fu foggiato per volontà, la seconda dovè congegnarsi per necessità, poichè senza di questa si sarebbe perduto il frutto della trama, e gli autori si sarebbero esposti ad un delitto senza profitto: anzi la circostanza c' insinua ad aver per indubitato, che nacquero in un tempo stesso e l'istrumento per la promessa delle doti, e le carte per la di loro soddisfazione, poichè senza una sicurezza fisica del documento della soddisfazion delle doti non si sarebbe finto un istrumento di capitoli matrimoniali. In fatti a che uso ordire un falso istrumento, se la dote era vera? Questa cautela impropria ci convince della poca delicatezza de' conjugi, e di chi seppe consigliarli; e questa cautela stessa ci somministra grave pruova ed argomento della frode, e della simulazione di ciò che si asserì nelle carte posteriori. *Quanto plus cautelarum in instrumentis inseritur, tanto plus fraudis inesse præsumitur. Impropria cautela præbet conjecturam falsitatis.* (1) Qual conto dobbiamo avere, e qual concetto dobbiam formare di quelle carte di ricezione, mentre per dare ad esse un' aria plausibile si finge preceduta una promessa, e si congegna un istrumento, che ha tutti i caratteri della falsità? Subitochè si è ricorso a tali mezzi, ci si annunzia, che i conjugi stessi diffidavano, che poteva meritar fede la ricezione delle doti figurate.

Or partendo dal principio indubitato, che i ricevi di soddisfazione dovettero necessariamente formarsi per conseguire il fine di un falso istrumento, ogn' altro argomento, che contro di essi cospira, comecchè debole, acquista quel-

(1) *Bonfin. ad bannimenta Urbis Romæ cap.* 33. *app.* 2. *n.* 47.

quella forza, che equivale ad una prova convincente. Ma io darò al Supremo Magistrato monumenti tali, che non lasciano luogo a dubitar del dolo commesso anche in questa parte della scena.

E' Canone in dritto, che il dolo provar si deve da chi l'allega: a niuno è lecito presumerlo. Avverte Ulpiano, *qui dicit factum aliquid, licet in exceptione, docere dolum admissum debet* (1). Altronde però siccome il dolo è ascoso nel cuore dell'uomo, dove niuno può legger il vero, e l'autor del dolo cerca di occultarlo agli occhi altrui, così fu determinato, che *dolum ex indiciis perspicuis probari convenit* (2), o sia, secondo il voto concorde degl'interpetri, *dolum ex circumstantiis colligi rescriptum est* (3). Ma quali sono coteste circostanze, che han forza di palesar l'occulta machinazione, e di smascherare il dolo? Molti scrittori del foro combinando sagacità, e prudenza, e consultando le ordinarie operazioni dell'uomo, varj fonti ci appreſtano, da' quali il dolo possa sicuramente arguirsi. Il Menochio (4), ed il Mascardo (5) si sono distinti su tale argomento. Essi colla guida del dritto e del buon senso han tessuto lungo catalogo di quelle circostanze, che persuadono il dolo. La coabitazione dell'uomo, e della donna induce sospetto di dolo contro un istrumento di dote da essi stipulato (6). Dalla qualità delle persone si arguisce parimenti il dolo: Se esse son sospette, è da dubitarsi, che con dolo procedano (7). Queste, ed altre simili prove, che al caso in disputa convengono, ci somministra l'autorità di tai scrittori. Ma quella, che è la regina delle prove, ed a cui servono tutte le altre, *in*

(1) *L. Quoties* 18. §. 2. *D. de probationibus.*
(2) *L.* 6. *Cod. de dolo malo.*
(3) *Voet lib. IV. tit.* 3. *n.* 2.
(4) *De præsumpt.*
(5) *De probat.*
(6) *Mascard. de probat. Conclus.* 532. *n.* 172.
(7) *Idem. dicta Conclus.* 532. *n.* 143.

in hac materia falsitatis (lasciò scritto il Cardinal de Luca) *verisimilitudo, & respective inverisimilitudo est illius principalis regula, illaque est domina, cui aliæ conjecturæ, & præsumptiones pedissequæ famulantur* (1).

Fermiamoci quì per poco, e vediamo, se è verisimile il pagamento di quelle somme, che il barone dice nei suoi ricivi di aver avute dalla Vanzulli, senza perder di mira l'importante riflesso, che tali carte furono la necessaria conseguenza di un falso istrumento.

E' Mai tra verisimili, che la Vanzulli in Agosto 1798. avesse di soli oggetti preziosi, e contanti doc. 20859. 40., che docati 5850. avesse in numerario effettivo in Gennajo dell'anno 1801., ed in Marzo dell' anno 1803. altri docati 5483. 40. in biancherie, ed altre suppellettili, quanti appunto ne indicano i tre ricevi, che si son prodotti? Se guardiamo i suoi natali, poveri, ed abjetti ci si presentano: senza un'imponente bisogno non si sarebbe certamente esposta sulle scene a servire di publico spettacolo. Se esaminiamo il di lei mestiere ella non era che una ballerina, che veste gli ultimi caratteri della scena: i di lei appuntamenti erano ben meschini, in guisacchè ballando in Roma nell' anno 1799. avea la tenue somma di scudi 400. per l'anno teatrale. (2)

Nè si dica „ che a chi vive nel gran mondo non è ignoto, che può una ballerina in una sola serata lucrare „ quanto non importano i soldi, ed i lucri di uno de' più „ Supremi Magistrati in un anno, e ciò oltre alle accademie pagate con generosità, e profusione da' Principi „ Sovrani, e da' Magnati ". Perchè illudersi con delle grandiose escogitazioni? Quei lucri tanto amplificati o mai, o ben di rado potrà augurarsi qualche primo attore della scena, che sostenendo il grande, ed il delicato della danza maestrevolmente si distingua. Ma le ultime parti, le saltatrici, che si adoperano per un maggior risalto, e per riposo de' primi attori, potranno mai lusingarsene?

Le

(1) *De donat. disc.* 74. *n.* 13.
(2) *Fol.* 246.

Le accademie poi con generosità, e profusione pagate sono nella sola immaginazione della Vanzulli: Le accademie sono per le cantanti, dove con limitato compenso dilettano la brigata; ma le ballanti non sono adoperate in veruna particolare adunanza: All' infuori del teatro, non hanno altro luogo da figurare, e da lucrare. D' onde dunque i figurati tesori, d' onde tanta opulenza?

Che se poi si consulta l' esperienza, essa ci assicura, che le donne da Teatro vivono generalmente in bisogno; poichè dedite a tutt' i piaceri della vita scialacquano quanto lucrano, *Non habent neque finem, neque modum* nelle loro spese. Non serbano alcuna misura nel regolare le loro finanze; e le loro prodigalità giungono al segno, che non sono mai proporzionate a' loro lucri. Tutto in esse è capriccio, e bizzarria. Il gusto del momento è l' unica loro regola. Improvide per l' avvenire sono condannate ad essere perpetuamente addette a vivere *in dies*, nulla brigandosi se lieto o infausto sia l' avvenire, cui vanno incontro. Nè la Vanzulli era fuori di questo vortice. Ella in Gennajo del 1798. se non lottava coll' indigenza, non era però nell' opulenza. Le sue finanze eran tali, che giunse ben opportuno l' assegnamento di scudi milanesi 300. annui avuto dal barone, *da servirle per un decente mantenimento . . . . acciò durante la vita di quella non abbia da esser in necessità, o in bisogno di chiunque* (1). Dunque in quell'epoca ebbe bisogno di quest'annuo assegnamento per provvedere al suo mantenimento, in guisachè senza di esso la sua futura sussistenza era esposta alla necessità, ed all' indigenza.

Ma il primo violino del Teatro di S. Carlo, il portinaro, e lo scrivano del Teatro medesimo assicurano, che la Vanzulli nell' anno 1798. si manteneva con sommo fasto, che era corredata di moltissime gioje preziose, di bisciotterie fine, di argenti, vesti, e biancherie, e di gran contante, motivo per cui veniva riputata per una delle più ric-

(1) *Fol.* 49. *a t.*

ricche donne da Teatro (1). *Tu magis scire potes quanta fides habenda sit teſtibus*, avvertiva l'Imperator Adriano a Giulio Varrone (2). In qual modo sapeva il violino, lo scrivano, ed il portinajo di S. Carlo, che la Vanzulli era ricca di effetti preziosi, e di contante? Forsi coſtei mettendo a rassegna i suoi tesori aprì alla loro presenza i suoi federi per oſtentar la sua grandezza al cospetto di personaggi di tanto riguardo, o per conciliarsi il loro rispetto, ed esporsi all'importunità delle loro richieſte? Perchè la Vanzulli non era pur afflitta dall'ultima indigenza, compagna inseparabile delle persone di teatro, possedea a giudizio di coſtoro le ricchezze di Creso. Il vero ſtato della Vanzulli in quell'epoca ce'l descrive in sensi di verità l'oneſto, e savio avvocato D. Giovanni Carelli. Queſti rispondendo ai di lei articoli ci assicura, che ella *abitava un decente appartamento, ed era la medesima articolante ben corredata, per cui faceva la figura di una delle comode ballarine* (3). Non era dunque la donna ricca di quell'epoca. Appena dunque si elevava dall'indigenza comune alle sue compagne con una mediocrità, che la rendeva comoda, ed equipaggiata. Ora è verisimile, che sborsi in un colpo docati 20859. 40., e di là a poco altri ducati 5850., colei, che per confessione de' suoi ſtessi teſtimonj godea appena una mediocre fortuna, colei che era negata a tanta ricchezza dai suoi principj, e dallo ſtesso suo meſtiere, a segno che ricorse in Gennajo 1798. alla generosità del barone per procurarsi un mantenimento, ed assicurar la sua sussiſtenza per l'avvenire?

Ma fingasi, che la Vanzulli fusse ſtata ricca qual si pretende. Ripugna al vero, non che al verisimile, che ella ad occhi veggenti, e senza causa abbia voluto spogliarsi di quanto avea nella sicurezza di perderlo, con darlo al barone a titolo di dote. Ella, che dall'anno 1798. coabitò sempre col barone, era pienamente iſtrutta della sua infelice

(1) *Fol.* 168. *a* 170.
(2) *L.* 3. §. *ideoque D. de Teſtibus.*
(3) *Fol.* 167. *a t.*

felice situazione. Sapea, che era perseguitato da creditori in guisa che per sottrarsi dal loro rigore aveva avuto un ricuovro nella di lei casa; sapea, che per liberarsi appena dalla loro molestia avea venduti i feudi Acciano, e Beffe: Sapea, che un concorso di creditori nella Curia Romana tenea in sequestro tutte le sue rendite dello stato pontificio: Sapea, in somma, che il barone era un' uomo perduto per la sua non lodevole condotta (1), e che in conseguenza di un' imperiosa necessità avrebbe consumato quanto se gli offeriva. Dall' altra banda non vi era promessa, che l' obbligasse all' adempimento della menoma parte della dote: Nei figurati capitoli matrimoniali erasi convenuto di pagarsene la metà otto giorni prima della solennità delle nozze, e l' altra metà tra cinque anni dopo il matrimonio (2) che seguì a 13. febbrajo 1803. In tali circostanze chi potrà persuadersi, che una donna, *genus averissimum*, si spogli volontariamente di quanto possiede, e di quanto formava la sua esistenza? E perchè? per perderlo, giacchè il barone trascinato dal bisogno dovea assolutamente consumarlo, ed il di lui scarso patrimonio oberato da creditori anteriori risponder non potea alla sicurezza del suo denaro. E vi sarà chi sappia solo imaginarlo? Par questo fatto nell' ordine naturale delle cose? *Nemo suas fortunas sponte ejicit*, dice speculando il cuor dell' uomo Aristotile (3), e ciò nelle donne è vieppiù inverisimile, poicchè avare per loro natura non sono mai liberali. *Vice miraculi est cum mulier donat*, diceva il Baldo (4).

Ma di grazia per qual principio tanta profusione? Non era la Vanzulli una imbecille, o una sciocca, facile ad esser sorpresa. La di lei condotta ci convince di sagacità, e di destrezza, doni, che nella scuola del teatro si acquistano alla

(1) Questo è il carattere, che la Vanzulli fa del Barone ne' suoi articoli.

(2) *Fol. 15. a t.*

(3) *Aristot. lib. III. Ethic. cap. 15.*

(4) *Bald. in l. 16. C. de donat. ante nuptias.*

alla perfezione. Forsi perchè presa da amoroso trasporto verso il barone, o mossa dal solletico di divenir moglie di un' illustre Cavaliere, volle impegnarlo alle sue nozze collo sborso di più migliaja. Ma abbenchè cieca per l'una, o per l'altra passione, se pur le donne sceniche ne sono suscettibili, avrebbe adoperato altro mezzo per soddisfare il suo trasporto senza dissipar la sua fortuna. Giacchè lo sposo era tanto oberato, giacchè era afflitto dal bisogno, avrebbe potuto egualmente obbligarlo, dismettendo i di lui creditori con i suoi capitali, o mettendo alla di lui disposizione il frutto di quei fondi, che col denaro dotale avrebbe acquistati.

Ed ancorchè la Vanzulli amato avesse sino alla follia il barone, e fosse stata invasa dall' ambizione di cambiar condizione, ripugna all' esser delle donne spogliarsi volontariamente de' suoi adobbi donneschi nel valore di circa docati 16. mila, e sacrificarli alla speranza di veder un giorno soddisfatti i suoi voti. La donna per istinto, e per educazione non sa privarsi senza un' irresistibile violenza di tali oggetti, che sono ministri delle sue lusinghe, e compagni della sua vanità. Ma oh quanto è più violenta cotesta passione nel cuor delle donne sceniche! Esse amano per inclinazione, e debbono per mestiere coltivar i loro abbigliamenti, acciò più belle, e più vistose compariscano nello spettacolo, e più gaie sembrino all' occhio dei loro adoratori. Solo la Vanzulli si vuol, che abbia rinunziato a quella indomabile inclinazione in grazia del barone. Ella sola alterando la gradazione delle passioni umane è stata l'eroina tra le donne, e donne sceniche, che professando tuttavia quel mestiere abbia sagrificato il suo interesse, e la sua inclinazione ad un' incerta speranza. Nò, non è da credersi affatto. Mettiamoci nel sentiero della ragione, e saremo obbligati a confessare, che se la Vanzulli avesse avuti gli adobbi imaginati, non li avrebbe esposti al rischio di perderli, e non se ne sarebbe spogliata anche a fronte di un sicuro vantaggio.

Avanti. Malgrado lo sborso ideato de' primi doc. 20859:40 la sposa non conseguì lo scopo delle sue mire, cioè la ma-

mano del barone Piccolomini. Eccola dunque in cimento di perdere le sue ricchezze date ad un' uomo povero, e bisognoso; eccola delusa nel disegno di divenir baronessa. Il primo errore avvertir la dovea a divenir più saggia. Lungi dunque di condannar allo stesso destino il rimanente di sua fortuna, o dovea obbligare il barone alla effettuazion delle nozze, per avere un dritto legittimo al resto delle doti, o astringerlo alla restituzione delle quantità ricevute *ob causam non secutam*. E pur si vuole, che a traverso del buon senso, e del proprio interesse, ella in Gennajo dell' anno 1801. abbia pagati al barone con semplice suo ricevo altri docati 5850 liberi, ed espliciti in tanti francescon fiorentini. Che vi possa esser persona, che ingannata da una sconsigliata fiducia, o delusa da calda passione omette le necessarie cautele per salvare il proprio interesse, è cosa che di rado accade, ma pur è tra' possibili. Ma che vi possa esser persona, la quale istruita per propria esperienza della perdita fatta per l' altrui genio dissipatore, voglia di bel nuovo abbandonarsi interamente alla di lui fiducia, ed arrischiare il suo incontro ad una perdita sicura, è questa una idea, che il buon senso ributta; è una assurdità, cui la ragione non consente. La legge non suppone alcuno a tal segno gozzo, ed imbecille. *Qui enim solvit*, dice Paolo G. C., *numquam ita resupinus est, ut facile suas pecunias jactet* (1). Or se ciò non è da supporsi in chicchessia, molto meno imaginar lo possiamo nella Vanzulli educata nella scuola del teatro, ove s' impara l' arte d' illudere, non di esser delusa.

Ma mi dica in grazia la Vanzulli, i docati 20849: 40, che pretende di aver pagati nel 1798., esistevano nel 1801., o erano svaniti? Se mi risponde, che lo sposo desiderato li avea già dissipati, le replica l' esperienza, ed il senso commune di essere impossibile ad avvenire, ed a credersi, che nella certezza di aver perdute le prime quantità ella pagasse volontariamente delle altre per perderle ugualmente. Se poi mi dirà, che le prime quantità eran esistenti,

(1) *L.* 25. *D. de probation.*

ſtenti, ella sarà in eguale imbarazzo. Secondo queſta ipotesi lo sposo non era in bisogno, essendo già possessore di docati 21. mila circa, e per contratto non avea dritto a pretender altro in quell' epoca per conto delle doti. Dunque *ex parte viri* mancando il dritto, ed il bisogno a cercar nuovo denaro, dobbiam conchiudere, che senza richiesta non poteva esservi pagamento. Molto meno *ex parte mulieris*. Una donna illusa per più anni dalla speranza di matrimonio, e già priva di somme considerevoli non si prestava certamente a nuovi sborsi, se non quando conseguiva il suo intento, e lo sposo divenuto marito non avesse dritto al resto delle doti. Dunque nell' una, e nell' altra ipotesi queſto secondo sborso svanisce a fronte del buon senso, e della sana ragione.

E finalmente (prima di passare alle considerazioni, che in soſtegno di queſto argomento ci somministra l'aspetto eſtrinseco delle carte esibite) non incresca di por mente a due riflessioni. Se la Vanzulli avesse effettivamente pagate le quantità, che pretende, non si sarebbe limitata a private, ed equivoche cartocce, assistita sopratutto dal consiglio, e direzione di un' avvocato amico, ma con fondamento avrebbe procurato, che la soddisfazion delle doti risultasse dalle carte le più solenni, per allontanare tutto ciò che poteva compromettere l' intiera sua fortuna, non altrimenti che praticò a 1. Marzo 1803., quando richiese Notar Cavini di uno publico, e solenne istrumento per inserire negli atti suoi tutte le cartole, che avea già raccolte. In oltre convivendo ella col barone, e vedendo tuttodì l' uso, che queſti faceva delle sue soſtanze, non avrebbe certamente permesso, che sotto i proprj occhi si fussero malversate da chi appena avrebbe potuto vantarvi un dritto di legitimo amministratore, ove celebrato si fusse il matrimonio. Lungi di guardar con indifferenza la sua rovina, sarebbe stata ben sollecita ad impedir ogni abuso delle sue soſtanze coll' autorità dei Magistrati. Ma che potea pretender dal Giudice, se nulla avea dato, e se i titoli, che oggi si menano avanti, non esistevano nell' epoche figurate? Queſta verità sarà vieppiù conoscinta, or che

di)

ci faremo ad esaminar da vicino i ricivi, analizzando prima quei de' 22. Agosto 1798., e 28. Gennaro 1801., e separatamente il terzo de' 7. Marzo 1803.

UNa schiera di urgenti motivi, ed efficaci argomenti sorge dalle stesse carte per annunziarci, che i primi due recevi non nacquero nell' epoca in essi segnata, ma che vennero alla luce contemporaneamente, ed in un' epoca immediata al matrimonio. Se noi ci fermiamo su quello del 1798., a primo lancio se ne scorge la trama.

I. Nell' apoca matrimoniale segnata a 22. Agosto del 1798. il barone accenna di aver *ricevuto zecchini* 8000. *nell' atto della confezione della presente in contanti, e gioje* (1). Nel recivo poi, cui si dà la stessa data, dice *a forma dell' apoca contemporaneamente stipulata in questo giorno di aver ricevuti zecchini* 8019. (2). Se contemporanea fusse stata la soscrizione dell' una e dell' altra carta, in entrambe si leggerebbe la stessa somma, poicchè la presenza, ed il confronto dell' una, e dell' altra avvertiva dell' errore. Perchè dunque nel recivo l' eccesso di zecchini diecinove, che mancano nell' apoca?

II. Il Notajo Orlandini, che autenticò nell' apoca privata la firma dei due sposi, disse, che dall' avvocato Collini, e da Marinari gli *erano stati asseriti i contraenti per tali quali si fanno* (3): Nè potea contenersi altrimenti, non conoscendoli per esser eglino arrivati di fresco in Firenze. Lo stesso stile avrebbe dovuto tenere nell' autenticar la firma del barone in piè del detto ricivo, che formava una carta affatto diversa dall' apoca, e che in questa non era neppur menzionata. Se per sua indennità volle il notaio esprimere nell' apoca, che i contraenti gli venivano assicurati dai testimonj, lo stesso riguardo aver dovea in una carta, che indipendente dall' altra potea egualmente comprometterlo. La difformità dunque della formola adoperata

(1) *Fol.* 108.
(2) *Fol.* 109.
(3) *Fol.* 108. *at.*

perata dallo ſteſso notaio confirma, che il ricivo fu formato in epoca poſteriore, cioè in tempo che avea acquiſtata piena contezza del barone per la lunga sua permanenza in Firenze.

III. Nella ipotesi, che la prima parte delle doti si fusse pagata nell'atto dell'apoca matrimoniale, perchè ricorrere ad altra carta per cautelar le ſteſse somme pagate in conto della dote promessa? Nella ſteſsa scrittura, onde nasceva l'obbligo, potea con sicurezza, e semplicità menzionarsi l'adempimento, dettagliarsi la parte pagata in contante, e quella consegnata in generi, ed inserirsi insieme l'inventario di queſti oggetti, acciò ne apparisse il rispettivo valore: e quando anche fusse piaciuto di lasciar l'inventario in carta separata, era indispensabile di farsene espressa menzione nell'apoca, come una parte, cui la ricezione in gioie si riferiva. Nell'apoca però *verbum nullum* nè dell'inventario, nè del valore delle gioje, nè dell'ammontare del contante. E vi sarà chi creda, che a 22. agoſto 1798 furon pagati zecchini 8019, e che allora ne fu la Vanzulli cautelata?

IV. E' notabile, che nel termine compilato in Firenze Santi Maioli, che fu esaminato come quello, che si dice aver valutati gli oggetti preziosi dati in dote, per non imbarazzarsi circa l'epoca del suo apprezzo, si contenne in termini equivoci, e generali: *ſta bene* (egli disse), *che io ſtimai tutta la roba, che ella mi ha letto* (1) *per la somma di zecchini seimila diecinove secondo la nota, che mi fu presentata, e che fu da me firmata* (1). Con ragione dovè tacere l'epoca del suo apprezzo, poichè altrimenti ò avrebbe compromesso se ſteſso secondando la Vanzulli, ò svelando la vera data tradite avrebbe le di lei misure.

V. Quello però, che porta queſt'oggetto all'evidenza, si è la ſteſsa autentica di Notar Orlandini in piè del menzionato ricivo. Egli scrisse così: A dì' 22. Agosto 1798. *in Fi-*

(1) Negli articoli fu trascritto il catalogo delle gioje, e degli argenti, ma se ne tacque la data *fol.* 137. *a* 159.

(2) *Fol.* 196.

Firenze -- Dai retroscritti, cioè dal cittadino Giovanni Aſtalli Piccolomini, non che DALL' ILLUSTRISSIMO *Avvocato Lorenzo Collini, e Signor Giuseppe Marinari teſtimonj . . . . sono ſtate riconosciute le retroscritte respettive loro soscrizioni fatte in calce del presente inventario* (1). Or sà ognuno, che in Firenze, e nella più parte dell'Italia dominava in Agoſto dell'anno 1798. un Governo Democratico, che proscritto avea ogni titolo, e diſtintivo nelle persone, eguagliando tutte le classi col nome di *Cittadino*: Anzi veniva incolpato di delitto di opinione, e notato di spirito di controrivoluzione chiunque scrivendo, o parlando adoprasse titoli ariſtocratici. Or se Notar Orlandini scritto avesse nell'anno 1798, o sia nell'era republicana, si sarebbe ben guardato di dar il titolo d'*illuſtrissimo* all'avvocato Collini, e quello di *Signore* al Marinari, per non esporsi volontariamente ai triſti effetti del rigore, e del terrorismo. Qual più lucida, e visibile prova si può desiderare, che la ricezione delle doti fu un atto tutto scenico, ed un fantomo ideale? Qual prova migliore potrebbe arrecarsi? Tanto è vero, che la verità lascia sempre le sue tracce indelebili, e tanto è sicuro altresì, che il soverchio impegno di nascondere un fatto spesse volte ci tradisce, e servono sovvente ad agevolarne lo scoprimento gli ſtessi ripieghi, che si pongono in uso per occultarlo.

Se poi ci volgiamo all'altro ricevo, o sia a quello de 28 Gennajo 1801., i sospetti sono egualmente ſtringenti. La Vanzulli, che era ſtata accorta à far legalizzare da publico notajo le carte precedenti, perchè si guarda di esporre quella carta alla ſtessa solennità, contentandosi, che la firma del barone fusse solo autorizata dai suoi amici? Senza un forte oſtacolo non si sarebbe privata di tutta la sua cautela. Pagando ella il suo danajo, non v'era ragione, per cui nell'apoca *de recepto* la firma del barone, e quella de' teſtimonj non fusse approvata da publico Notajo, come le altre, moltoppiù, perchè ella ſtessa so-

 ſtiene,

(1) *Fol.* 110.

ſtiene, che le carte montate a queſto modo son riputate in Firenze come publiche ſcritture, laddove senza un tal requisito sono semplici carte private. A ciò si aggiunga la qualità poco degna dei teſtimonj, che vi si adoprarono. Chi era Marinari, chi era Mecci, i quali asseriscono di aver veduto il barone ritirar la somma pagatagli dalla moglie? L'uno, e l'altro erano *ad manicam* di coſtei, giacchè il primo in grazia del suo principale fu il teſtimone necessario di quante carte potesseso giovarle, ed il secondo era un parrucchiere da donna, titolo, che comprende rilaſciatezza di coſtumi, e cieca dipendenza dal bel sesso, che è il protettore, ed amico di queſto ceto.

Sembra dunque con fondamento di ragione, che entrambi i ricivi non furon segnati nel tempo, che rappresentano, ma che furon congegnati in un tempo ſteſso sotto diverse date per accreditare gl' immaginarj pagamenti della dote. Ma un'argomento più luminoso che ci vien dalle mani della Vanzulli, ci conferma in queſta idea. Il fine, per cui i due ricivi furon consegnati a notar Cavini nel dì 1. Marzo 1803., per rogarne un publico iſtrumento, e per inserirli nell'archivio di Firenze, fu *ad oggetto, che si conservino senza pericolo di deperizione* (1). Perchè dunque dispersi non fussero, interessava alla Vanzulli, che le sue originali cautele si fussero in un luogo publico conservate. (2) Il rischio però di perderle non nacque in Marzo 1803., ma lo ſteſso pericolo correvano anche nel tempo precedente. E perchè non ebbe premura di farle regiſtrare secondo che le riscuoteva dal barone, per sottrarsi immediatamente da ogni siniſtro, e porsi a coverto da ogni danno? Perchè trascurò per anni cinque la carta del

(1) *Fol.* 108.

(2) Saggiamente diceva Cicerone, che *ficta omnia celeriter tamquam flosculi decidunt, nec simulatum poteſt quidquam esse diuturnum. Cicer. de offic. lib.* 2. Ecco discoverta la gran trama, ed ecco come ci hanno agevolato a farcela conoscere i mezzi ſteſsi, che si erano adoperati per nascondere la verità.

del 1798, e per anni due quella del 1801? Potea esser immediatamente tranquilla, e sicura dei suoi titoli, e si contenta di viver nell' incertezza, e nel rischio di perderli! Il solo imaginarlo ripugna al buon senso. Ma l'enigma tosto si scioglie: Le carte si architettarono nel 1803, e quindi non prima di quest' epoca potean portarsi a registro in quell' Archivio. Ma è tempo ormai di passar all' esame del terzo ricivo, che dicesi scritto a 7. Marzo del 1803.

NOn meritò questa carta di esser registrata nell' Archivio di Firenze. Inutile fu riputata per essa una solennità adoperata per le prime, poichè il documento, che se n'è esibito, non è tratto dall' Archivio Fiorentino, come con equivoco si asserisce, ma è una copia, che Notar Cavini disse di estrarre dal suo originale: Egli però avverte così: *Estratta la presente copia dal suo originale controbullato a forma della nuova legge del bollo, ed esistente* PRESSO, E NELLE MANI DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR AVVOCATO LORENZO COLLINI, *quale l' ho ritrovato concordare in tutte le sue parti col medesimo questo dì* 15. *Marzo* 1806. *in Firenze* (1).

Questo è tutto l'appoggio, col quale strappar si pretendono ducati 5483. 40. dall' asse Piccolomini. La carta a buon conto non è che una copia illegale del preteso ricivo originale, che ritrovasi presso l'avvocato Collini. Se questa carta scevra fusse da ogni attacco, sarebbe per dritto insufficiente a provar l'estremo, che si assume. Le provvide leggi lo prescrivono, ed io abuserei della dignità del Supremo Magistrato, se ardissi dimostrarli, che non merita luogo in giudizio una copia cavata dall' originale, che dicesi presso di un particolare. Ma soffra in grazia di trattenersi per poco sulle varie considerazioni, che dimostrano apografo il preteso originale.

In primo luogo subitochè la scrittura necessaria alla prova dell' assunto era una carta privata, non v' ha ragione, per cui non siasi originalmente esibita, nell' opportunità sopra

(1) *Fol.* 138.

tutto di essersi compilato un termine in Firenze in seguito di lettera rogatoria di questo Tribunale. Era quello il momento, e la propizia occasione di produrlo senza tema di dispersione, o di alterazione. Nondimeno si cela l'originale, e se ne produce quì in Napoli una copia imperfetta. E perchè?

Nell'istrumento inoltre de' 19. Luglio 1803. si fa dire al barone, che l'originale ricivo era presso il notar Luigi Cavini di Firenze *giusta le carte formate in detta Città di Firenze, che si conservano dal Dottor D. Luigi Cavini Notaro publico di Firenze* (1). Il conservatore però non era un publico notajo, ma l'amico avvocato Collini, che tuttavia gelosamente lo custodisce. Questa contradizione tra il detto del barone, ed il fatto permanente renderà ben cauto il Supremo Magistrato a creder vero l'originale.

L'Avvocato Collini adunque è stato, ed è tuttavia il vigile custode del sacro Palladio. *Timeo Danaos, & dona ferentes*. Ricordiamoci, che Collini stesso ci assicura di aver prestato il suo consiglio, e la sua direzione in tutte le carte, che finora abbiam ritrovate poco fedeli, per dirla con moderazione. E daremo fede ad una scrittura, che egli ci appresta, e che giace nella sua fucina? Ancorchè cessasse ogn'altro motivo, questa sola circostanza impone ad aver per apografo il preteso originale.

Alla qualità di Collini si aggiunga quella de' testimonj, che nella copia si leggono, cioè di Giuseppe Marinari, e di Luigi Mecci; il primo e perchè ajutante di Collini autore del concerto, e perchè concorso con poco decoro nelle carte precedenti, senza scrupolo potrà riputarsi della combriccola; ed il secondo, poicchè frisore, uomo in conseguenza da dozina, e per mestiere deferente fu adoperato *ad supplendum numerum, non ad faciendam auctoritatem*. Ma che mancavano per avventura in Firenze uomini intemerati, e gravi per contestare la sodisfazione di una somma non indifferente, che pagavasi per lo geloso oggetto delle doti? Da-

(1) *Fol.* 10. *at. loc. sign.*

Davantaggio nella piena facoltà di scegliere un mezzo indubitato, ed inespugnabile per la salvezza di questa parte delle doti, qual sarebbe stato un publico istrumento, perchè si eligge una carta privata, giustamente soggetta ad indagini, e malignazioni, e facile insieme a disperdersi? Alla cautela della Vanzulli importava, che costasse da un atto il più solenne, ed il più imponente il pagamento di una parte rispettabile delle sue doti, non men per assicurarla su i beni del marito, che per renderla privilegiata a fronte dei di lui creditori. Or l'aver prescelto un mezzo incerto, e forse anche inefficace, ma facile a conseguirsi, in esclusione dell'altro sicuro, ed insuperabile, fa creder con fondamento, che *gatto ci cova*.

Ma si finga, che l'avvocato Collini abbia sbagliato nella cautela, e che abbia creduta egualmente efficace una carta privata anche per andar d'accordo colle carte precedenti: Se l'è così, perchè il ricevimento di questa quota dotale non si scrisse sette giorni prima, o sia nel dì primo Marzo, in cui furon presentati all'Archivio di Firenze i ricivi precedenti? Perchè non esporli tutti all'aspetto del publico? I sposi eran già conjugi dal dì 16. di Febbrajo: quella mobilia, e suppellettile, che fu annotata nel dì 7., esisteva, ed era alla libera di loro disposizione anche nel dì 1. di quel mese. Perchè inoltre si trascurò di dar a questa carta dopo il dì 7. Marzo l'istesso destino delle precedenti, cioè d'inserirsi originalmente nell'Archivio Fiorentino? Se per salvar le prime dal pericolo di disperdersi furon prodotte in un luogo publico, la seconda, che era egualmente disperdibile, per esser anche una carta volante, dovea eccitar un'egual premura per la totale conservazione del proprio interesse. Risponde però il fatto: il rischio di manifestar una frode rese cauti gli autori a non metterne all'occhio del publico il documento.

Finalmente (non potrà mai comprenderlo chi non è a parte dell'arcano) la carta in contesa è uno de' titoli della Vanzulli a pretender la restituzione delle sue doti sugli effetti del defunto suo marito. Dunque per ogni principio dal momento, che fu scritta, esser dovea nelle mani dell'

interessata per avvalersene in ogn' altro luogo, fuorchè in Firenze, poichè colà la famiglia Piccolomini nulla possiede: Anzi essendosi in questo Regno istituito il giudizio per la restitusion delle doti in parte confessate con quella carta, *saltem* dall' epoca della lite avrebbe dovuto passar presso di lei per tenerla al bisogno. Ciò non di meno la carta è stata sempre, ed è tuttavia in poter del di lei fabro, del di lei consultore, dell' avvocato Collini, che anche nel maggior bisogno si è negata di esporla alla luce.

Or raccolga il Supremo Magistrato colla sua saviezza, e penetrazione il merito di tutte le umiliate riflessioni: n' esamini nel tutto insieme la forza. Qual concetto formerà di quelle cartole, che con tanta franchezza si espongono all' imparzialità del suo giudizio? Ne' giudizj di falsità, e simulazione sono da valutarsi assaissimo le presunzioni, e gli argomenti per giungere alla conoscenza di quella verità, che la mano del falsario ha procurato d' ingombrare, e supprimere. È teoria comunemente applaudita, che se nei giudizj criminali per dimostrar la falsità si richiede un corredo di argomenti, ed indizj più efficaci, ed urgenti, nei giudizj civili bastano le congetture, e le presunzioni meno efficaci, ed urgenti. Così Giulio Claro: *Trita est conclusio apud omnes, quod suspicio falsi pro veritate habetur* IN CIVILIBUS *ad aliendam aliquam probationem* (1): E così anche afferma il Corvino scrivendo a tal modo. *Ubi de falso criminaliter agitur, acerrima debet fieri indagatio. Leg. 22. in princ. hoc tit., ita ut probationes certissimæ afferantur.* IN CIVILIBUS AUTEM IUDICIIS LEVIOR INQUISITIO ADMITTITUR. *L. penult. hoc tit., ita ut secundum interpretes,* ET ARGUMENTA AD DETRAHENDAM SUSPECTAE SCRIPTURAE FIDEM SUFFICIANT (2). Lo stesso dice il Cravetta: *Falsitas, quando civiliter agitur, ex ducbus presumptionibus probatur* (3). Quindi i più sensati,

(1) §. *falsam n.* 30.
(2) *Corvin. Enarrat. in Codic. tit. de fals.*
(3) *Cravett. cons.* 131. *n.* 343.

ti, e savj Interpetri della ragion civile concordemente sostengono, che nel giudizio di simulazione, o di falsità tutto dipende dal prudente arbitrio del Giudice, il quale con sano criterio analizzando le circostanze dell'affare, e la qualità delle persone, valuta quanto conviene il peso delle presunzioni, ed argomenti, che vi concorrono, e quando fussero gravi, ed urgenti, avrà per falsa quella scrittura, di cui si contende. Così il Buonfilio: *Tu dic totum remitti prudentis Judicis arbitrio, ac religioni pro circumstantiis facti, et qualitate personarum.* (1)

Se dunque ne' giudizj civili di falsità bastono le presunzioni, e le congetture, quanto più dobbiamo esserne convinti nella specie attuale, in cui ve ne concorrono tante, e di sì gran forza, che l'animo il più restio è costretto a cedere alla loro forza ineluttabile. L'inverisimiglianza della cosa in se stessa, la qualità delle persone, i mezzi adoperati per riuscire nella trama, li maneggi messi in scena ci fan chiaro conoscere la fallacia di quella ricezione, che si volle fingere di concerto dai Conjugi per recare un danno a' creditori, e agl' individui della famiglia Piccolomini.

MA quì ripiglia l'avversario. Celebrato il matrimonio, il barone con un publico istrumento per notar Antonio Trancone dichiarò la ricezione delle intere doti, e ne formò solenne quietanza. Quest'atto stipulato dopo le nozze non soggiace a veruna eccezione di dote non numerata, siccome l'Imperator Giustiniano in chiari sensi prescrisse nella *L. sed quoniam Cod. de non numerata pecunia.* Adaggio. Noi non siamo nei termini di questa legge.

Il dritto, che accorda al marito l'eccezione *dotis non traditæ*, ed obbliga la moglie a provarne la soddisfazione altronde dalla di lui confessione, qualora si proponga *intra biennium* dal matrimonio, ebbe per vero, che quegli per conseguire l'oggetto desiderato, *& sub spe futuræ numerationis* abbia confessato il falso a suo danno. Piacque all'

(1) *In comment. ad bannim. urb. & Status Eccles. cap. XII. n.* 83.

Imperator Giuſtiniano moderare colla legge enunciata l'ampiezza di queſta eccezione in favor delle doti: ſtabilì, che non abbia più luogo, ove venga confessata dal marito con apoca poſteriore all'iſtromento nuziale. Allora siccome cessa l'oggetto suppoſto dalla legge, e le replicate confessioni non fan presumere nell'uomo un'animo di donare, così cessa la disposizione della legge ſtessa, ond'è che il marito è nell'obbligo di provar la sua eccezione anche *intra biennium*. Ma nel caso noſtro la disputa è tutt'altra. Non si pretende, che la Vanzulli provi altronde dagli enunciati ricivi il pagamento delle doti, onde ben si ricorra al menzionato iſtrumento ſtipulato *poſt nuptias*: Non si attacca la di loro soddisfazione per il beneficio della legge, e per la presunzione di essersi confessata *sub spe futuræ numerationis*, ma si soſtiene, e si è dimoſtrato, che le doti son chimeriche, che le carte, colle quali si son promesse, e si pretendono soddisfatte, furon congegnate col disegno di privare i creditori del barone del frutto dei beni soggetti, e di toglierne la proprietà alla famiglia Piccolomini. Quando reggono queſti eſtremi, tutte le carte dirette a queſt' uopo, sian formate prima, sian dopo il matrimonio, veſtono la ſtessa natura, contengono lo ſtesso vizio.

Infatti coll'iſtromento enunciato non si fa che confermare le manovre precedenti. Si canonizza per vero l'iſtromento de capitoli matrimoniali, la di cui simulazione si è dimoſtrata all'evidenza: Si ripetono, e si confirmano i particolari ricivi, del cui merito si è detto abbaſtanza; E per coronare la grand'opera, si ricorre anche alla menſogna, poicchè per accreditare il ricivo de 7. Marzo 1803, si asserì, che conservavasi da notar Luigi Cavini (1), quandocchè la ſtessa Vanzulli ha dimoſtrato, che è ſtato sempre presso l'avvocato Collini. E queſta carta sarà lo specchio della verità, l'appoggio della giuſtizia, l'inalterabile documento, che assicura indubitabilmente la pretesa tradizione delle doti?

§. III.

(1) *Fol.* 10. *a t.*

§. III.

Nella morte del Barone le doti ritornarono in poter della Vanzulli, nella ipotesi di esser vera la di loro sodisfazione.

MA siamo pur generosi. Fingasi per poco, che il barone abbia ricevute le quantità espresse ne' suoi ricivi. In questa ipotesi ella dovrà con noi convenire, che alla morte del marito le doti restarono indeminute in di lei potere. La serie de' fatti, che controversia non ammettono, ci convince di questa verità.

Si è preteso, che in Agosto 1798 si pagarono in conto delle doti docati 20859: 40 tra gioie, e contanti; che altri docati 5850. furono sborsati in contanti in Gennaro 1801; che docati 5483. 40 furon pagati in Marzo 1803 col valore di varie suppellettili; e che in Luglio 1803 si pagarono altri docati 317: 20 a compimeto di ducati 32500. promessi ne' capitoli matrimoniali. Sia pur così.

Egli però è indubitato, che dopo il primo pagamento la Vanzulli si sarebbe astenuta da sborsi successivi, se non fusse stata fisicamente sicura di esser esistenti, e salve presso il barone le prime quantità, che dice di aver pagate. Avrebbe per verità smentita la sua sagacità, e destrezza, anzi avrebbe operato contro il senso comune, se dissipata per avventura una parte delle sue doti incautamente pagata allo sposo, avesse condannato allo stesso destino il di loro supplemento. Lungi allora di cavar altro denaro, o se ne sarebbe astenuta affatto, o l'avrebbe impiegato in compra di effetti per fondo dotale. Or la Vanzulli avendo sempre convissuto col barone fin dall'anno 1798., era pienamente istrutta della di lui condotta, e de' di lui andamenti, e vedea senza equivoci se il suo denaro, le sue gioje, e la sua suppellettile dissipavasi, o pur era conservata, e custodita. Subitocchè dunque dopo le prime quantità non ebbe riparo di passare, com'ella pretende, ad altri pagamenti in epoche successive, dobbiamo aver per vero, che

in Luglio 1803, epoca dell'ultimo pagamento, le somme, che si dicon pagate precedentemente, eran salve, ed indeminute presso il barone. Si ripeta pure; l'atto solo di questo pagamento è il documento infallibile, il quale dimostra, che le doti non eran dissipate, ma che esser doveano esistenti, ed intatte, ove si fossero in realtà consegnate. Non più tardi del dì 13. Novembre di quell'anno sen morì il barone in Palermo tra le braccia della sua diletta sposa, e lontano da chiunque de' suoi congiunti. La Vanzulli allora adì la G. C. di quella Città. Da due estratti di quel Tribunale, che ella ha prodotti, appare, che a di lei richiesta furon annotati taluni cenci addetti all'uso del defunto, e che furono apprezzati pel meschino valore di pochi docati (1). Però per buona sorte due de' testimonj da lei prodotti D. Carlo Strada (2), e D. Francesco Dupui (3) ci assicurano, *che fu inventariata, e suggellata la sola stanza, dove morì il Barone Piccolomini, che questi rimase pochissima roba, che fu inventariata da quei Magistrati, restando all'articolante suddetta pochissima biancheria, ed abiti da donna usuconsunti, quali non furono inventariati, giacchè l'articolante medesima si ritrovava molto inferma.*

Fermiamoci qui per poco, se vogliamo toccar con mani, che se fu vera la soddisfazione delle doti, è vera altresì la restituzione. Alla morte del barone seguita alquanti giorni dopo il suo arrivo in Palermo, le doti esser doveano nello stesso stato di esistenza, che ci addita il pagamento del docati 317: 20 fatto in Luglio del 1803. In un breve intervallo trà l'arrivo in quella Città, e la di lui morte seguir non potea la menoma distrazione degli oggetti dotali per mancanza di rapporti, e di mezzi, specialmente sotto gl'occhi di una moglie accorta, ed imperiosa, ancorchè il marito avesse avuto il mal talento di dissipare. Or se la sola Vanzulli era in casa alla morte del

(1) *Fol.* 130. *a* 133.
(2) *Fol.* 173.
(3) *Fol.* 174.

del barone, se restò in sua balìa quanto vi esisteva, dobbiam conchiudere *per necesse*, che dai beni lasciati dal defonto siasi soddisfatta colle proprie mani di quanto pretende aver dato al marito per le sue doti. Il dritto in simili casi presume, ed i Scrittori del Foro convengono, che mischiandosi il creditore nell' eredità del suo debitore, *non confecto inventario, ipse creditor manu sua sibi ipsi de bonis hæreditariis solvat id quod consequi debet, unde per solutionem extinguetur debitum* (1).

Ma la Vanzulli (si risponde) è nell' eccezione della regola; Ella immediatamente fè annotare, e stimare la roba del marito per ordine del Tribunal di Palermo. Quest' atto però, che lei chiama in sua difesa, scrive la sua condanna. Ella fè annotare soltanto i pochi cenci, che nella ben lunga infermità del barone assegnati avea al di lui servizio, e le spoglie le più logore di quell' infelice, limitandosi nell' ambito della sola stanza, ove quegli morì. Tutto il dippiù, che era nell' intero appartamento, fu a bella posta trascurato. Or se è vero, che per sentimento applaudito dal Foro *idem est non facere inventarium ac illud facere minus solemniter, vel minus legitime; & fideliter* (2), potea astenersi la Vanzulli da un' atto imperfetto, ed infedele, che lungi di salvarla dalla legale imputazione di essersi impadronita degli averi del defonto, ne accresce i sospetti, e le presunzioni. Se tutto infatti si fusse fedelmente annotato, sarebbe andato in fumo il preteso credito dotale, poichè si sarebbe manifestato, che eran rimaste alla di lei disposizione e le gioje, e le suppellettili, che oggi deplora malversate, e perdute dalla prodigalità del marito.

Nè diasi ascolto all' inetto ripiego, che suggeriscono li accennati testimonj, cioè che in poter della Vanzulli restarono poche biancherie, ed abiti usuconsunti del valore di circa docati 300., che non furono annotati, per

(1) *Card. de Luca de credit. & debito disc.* 40. *n.* 30.
(2) *Card. de Luca de hered. disc.* 21. *n.* 3. *Surd. dec.* 222. *n.* 2. *Hodiern. in addit. Greg. dec.* 496 *n.* 2.

per esser gravamente inferma. Queste nenie lungi di esser accolte eccitar dovrebbero la giusta indignazione del Tribunale. Se la Vanzulli ebbe il talento di far annotare, e suggellare per mezzo del Giudice la stanza del marito; Se malgrado la sua pretesa infermità potè procurarsi con quest' atto in colore mal' a proposito alle sue mire, potrà sentirsi senza fremere, che a causa della sua infermità non potè annotarsi il resto? Godea buona salute per annotarsi una parte della roba, ed era inferma per annotarsi la parte maggiore? Che illusione è mai questa!

A ciò si aggiunga, che se tenue fusse stato il valore di quel che in casa esisteva alla morte del barone, la Vanzulli non avrebbe trascurato di sottoporlo ad un solenne inventario, perchè rimosso ogni ostacolo, che per dritto sorge dalla mancanza di quest' atto, potesse ripeter francamente quel che mancava a saldo del suo credito. E finalmente essendosi documentato, che per i funerali del barone erogò la moglie la somma di circa ducati 600., abbiamo un monumento sicuro di esser falso il detto pietoso de testimonj. Non è certamente in grado di spendere in un fiato ducati 600. colei, che appena possedea circa ducati 300. in pochi abiti usuconsunti, e biancherie, e spenderli per la memoria di un' uomo, che avea formata la sua rovina.

Ma troppo ci siam trattenuti in un' analisi, che pur non era lo scopo principale delle nostre vedute. Qualunque sia il merito dell' azione sarà sempre inefficace contro D. Tiberio, che non è l'erede del debitore; Invano si lusinga la Vanzulli di sperimentare i suoi dritti sui beni, che lo riguardano; come quelli, che sono soggetti ai fedecommessi istituiti da suoi maggiori. Ecco l' oggetto cardinale delle nostre suppliche, che anderemo a rassegnare alla saviezza, e giustizia del Tribunale.

CAP. II.

CAP. II.

Analisi dei fedecommessi della famiglia Piccolomini.

CHe i beni burgensatici della famiglia Piccolomini sian soggetti a fedecommesso, e che ad essi *proprio jure* sia chiamato D. Tiberio, non cade in disputa; la stessa Vanzulli ne conviene. Non così però per i feudali. Ella li crede liberi da qualunque vincolo, malgrado il fedecommesso ordinato da Ferrante Piccolomini, e quello di Giovan Ferrante Testa Piccolomini. E' duopo dunque disingannarla da un' idea si mal' imaginata.

§. I.

I beni feudali della famiglia Piccolomini sin dal 1663. furon sottoposti a fedecommesso.

FErrante Piccolomini nell' anno 1663 disponendo de' beni suoi con testamento stabilì un maggiorato su di tutt' i suoi beni feudali, tra quali era compreso lo stato di Balzorano, che formava la più cospicua parte del suo retaggio. „ In tutt' i suoi beni feudali (ei disse) in „ qualsivoglia luogo posti, ed esistenti, ad esso signor te„ statore spettanti fa, istituisce, e colla sua propria boc„ ca nomina erede il Sig. Antonio Piccolomini suo figlio „ primogenito .... al quale morendo senza figli, e di„ scendenti maschi legittimi, e naturali, e di legittimo „ matrimonio nati, sostituisce il Sig. Roberto suo secon„ dogenito, dopo la di cui morte parimenti senza figliuoli „ legittimi, e naturali, e di legittimo matrimonio nati „ sostituisce il Sig. Paolo suo terzogenito, e dopo di quel„ lo gli altri primogeniti, che vi saranno nel caso, e con„ dizione come sopra. E venendo la morte di detti se„ condi, e terzigeniti, e più geniti, la porzione di cia„ scuno de' defonti spetti, e vada a beneficio di detto

„ pri-

„ primogenito, e quando tutti morissero senza figliuoli,
„ e discendenti maschi legittimi, e naturali, e di legit-
„ timo matrimonio nati, succeda nelli feudi sudetti il pri-
„ mogenito della prima figliuola femina di esso testatore,
„ e suoi discendenti maschi: quali parimenti morendo sen-
„ za figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali,
„ e di legittimo matrimonio nati, succeda il primogenito
„ della seconda figliuola femina di esso testatore, e suoi
„ discendenti maschi, e così *di grado in grado*. (1)

A vista di tal disposizione dettata con espressioni sì lucide, e nette, non saprebbe certamente uom fornito di comun senso, e buona fede disconvenire sulla esistenza del fedecommesso. Ma pur l'ingegnoso mio contraddittore si è studiato di adombrarne la chiarezza, ed in più guise ha tentato di farlo.

Primieramente ei dice, che non avendo Ferrante Piccolomini nella sua disposizione spiegato, ch'egl'intendeva valersi della grazia accordata al baronaggio di questo Regno di fondar majoraschi su' feudi, la sua disposizione niente vaglia, e nulla operi, sostenendo perciò, che la grazia giovi soltanto a coloro, che di quella abbiano dichiarato di avvalersi.

MA quale, e quanta stranezza contenga cotesta idea, agevol cosa è il dimostrarlo. Non v'ha dubbio, che promulgata la grazia di fondar majoraschi su' feudi del nostro Regno, alcuni giuristi atti ad imprendere ogni bizzarra teoria si arrischiarono a sostenere, che era necessario, perchè vaglia la disposizione fedecommessaria sul feudale, additare espressamente, che intendeva il feudatario esercitare le benefiche facoltà accordate dalla grazia. Ma i più sensati scrittori, che analizzarono questa disputa coi principj di una sana giurisprudenza, trovarono sovrabbondante la spiega anzidetta. Quindi tutti coloro, che non amaron distinguers' in istravaganza, adottarono questo sistema, e la sapienza del Foro accolse, ed acclamò la loro teoria, non senza gra-

(1) *Fol.* 208. *a* 209.

grave, e plausibil ragione. Riportiamci infatti ai giusti principi, e troveremo sensato un tal sistema.

E' grave presunzion di legge fondata sulle idee di una rischiarata ragione, che ognuno, il quale dispone, vuol, che la sua disposizione vaglia, e regga (1). E' grave presunzione altresì, che ognuno, il quale opera, vuol conseguire il fine, per cui agisce, e lungi di voler fare un atto inutile, intende piuttosto, che si consegua l'effetto della sua volontà (2). Sono queste nozioni, che la giurisprudenza ha accolte, perchè dettate dal buon senso medesimo. Niuno degli scrittori dubitò mai di ciò. *Nec*, dicea Ulpiano, *credendus quisquam genus testandi eligere ad impugnanda sua judicia*. (3) Sù tali idee il profondo, ed elegante Averanio scrive a tal modo. *Lex præsumit disponentem velle suam dispositionem valere, nam si valere nollet, non disponendo posset idem multo facilius consequi: propterea semper ita interpretanda est dispositio, ut actus valeat. Similiter lex præsumit unumquemque, qui aliquid agit, velle consequi finem, ad quem actus fuit institutus, & ita actus est interpretandus quemadmodum in l. quæro 45. §. inter locatorem ff. locati, in l. divus ff. de usu, & habit.* (4). Sul lume di questi principj analizzandosi la presente disputa, par che debba ognun convenire, che inutil cosa ella sia il fare special menzione della grazia, quando taluno disponga per via di fedecommesso del feudo. Una ragionevole, e fondata presunzion di legge insinua, che dove il testatore non sia uno splendido matto, abbia voluto utilmente, ed efficacemente disporre, scegliendo quella via, che al suo scopo meglio conduce.

Cotesta disputa si era esaminata prima della grazia ne' termini di ogni altro privilegio conceduto dal Principe, cioè se taluno per goderne il benefico effetto dovea additar nettamente, che intendea valersi del privilegio. L'Afflitto più

sot-

(1) *L.* 3. *D. de reb. cred. L.* 27. *D. de donat. caus. mort. L.* 22. *in princ. D. de usu & habit.*

(2) *L.* 12. *& l.* 21. *D. de reb. dub. l.* 8. *D. de V. O.*

(3) *L.* 3. *D. de test. milit.*

(4) *Averan. interpr. jur. lib.* 3. *cap.* 1. *n.* 18.

sottile, che sensato sosteneva, ch'era necessaria la spiega di valersi del privilegio, ed a tal'uopo seppe col suo acume raccogliere alcuni argomenti, che annunziano la poca logica, che aveano gli Scrittori del Foro di que' tempi. Ma il celebre Marino Freccia, genero dell' Afflitto, malgrado il rispetto dovuto al suocero impugnò il suo sentimento, e con sensate riflessioni fece vedere quanto eran male appoggiate le sue idee. Così egli: *Nec mihi placet opinio affinis mei in dict. §. item sacramenta, ut debeat feudatarius nominatim exprimere se disponere vigore privilegii, & poteſtatis sibi a Rege tributæ, nam eo ipso quod inſtituit heredem universalem censetur ipsum nominasse successorem in feudo, ut ex uno expresso aliud veniat in consequentiam & necessariam, (& quum non possit facere nisi de jure speciali, ex illo dicetur disposuisse ex not. per Inn. in capitulo innotuit de electio: habet titulum faciendi, ex illo judicandum eſt fecisse L. quædam mulier de rei vend. l. 2. de acquir. posse: nec vim facit, quod hoc non sit dictum, neque sit expressum, hoc non reperitur jure cautum, ut tunc in eadem dispositione exprimet, si exhibet facultatem faciendi* (1).

Infatti ragiona il sullodato Freccia. In qual Codice ſta scritto, ch' essendo a taluno accordato un privilegio non poss' altramenti profittarne, se non che ove faccia una particolare spiega, ch' egli sia di quello fornito? Ognuno piuttosto, che ha un titolo ad aggire, dee presumersi, che aggisca in virtù di quel titolo, di cui esso gode.

Accordata quindi a tutto il baronaggio la facoltà di soggettare i feudi a maggiorati, quello, che tra infiniti si è segnalato nello esame di queſto articolo, è il Consiglier Giuseppe de Rosa. Coteſto grave scrittore in epoca, in cui l'opinione valeva più della legge, seppe elevarsi sul livello di tutti gli altri per la penetrazione del suo ingegno, e per la solidità del suo giudizio. Egli richiamando queſta disputa alle sue giuſte vedute fece vedere quanto sconcio sia il dirsi esser necessario, che taluno spie-

(1) *Mar. Frec. de subfeud. lib. 2. quæſt. 45. n. 4. in medio.*

spieghi volersi valere del privilegio, perchè la sua disposizione valesse. Imperciocchè chi è quel folle, ed insensato, che voglia agire senza adoperar il mezzo efficace, che renda utile, ed operativo l'atto, ch'esegue? Sarebbe un ammettere una contradizione nelle idee del disponente, di che cosa più assurda non saprebbe idearsi.

Meriterebbe, che si leggesse a difteso il sistema di questo valentissimo Scrittore, ove con maturo giudizio ribatte gli argomenti di coloro, che sposarono la opposta sentenza. Egli dopo aver riferito il sentimento del Freccia: *Qui vult non esse necessarium, ut quis exprimat se disponere vigore potestatis, vel privilegii, sed sufficere si disponat, & potestatem habeat, licet de ea non faciat mentionem; quia cum actus non possit sustineri nisi vigore potestatis, quam habet, censendum est illius virtute disposuisse. L. 3. §. miles ff. de milit. test.*: e dopo di avere *juribus, rationibus, & authoritatibus* rassodato il sentimento medesimo, viene a conchiudere, *quod quum in nostra specie dispositio ex jure communi corruat, ex gratia vero subsistineatur, censendum est, disponentem elegisse viam gratiæ, licet non dixerit, ut actus subsistineatur, & non pereat* (1).

I nostri Tribunali acclamarono in tutt' i tempi così fatta dottrina, e malgrado gli sforzi di alcuni esimj avvocati, che impegnati nelle dispute s'ingegnavan rimuoverli dal tenor costante delle giudicature, i loro tentativi sono sempre riusciti vani. Il Consigliere Rocco (2) in un consiglio

(1) Nella lezione XI. *de preludj feudali num.* 12 *al num.* 18.

(2) *Hæc gratia fuit pluries observata in causâ Marchionissæ Casalberi, qui instituit Vincentium Caracciolum fratrem consobrinum, dum aderat Justiniana Caracciola soror utrinque conjuncta penes Tagliaviam. Et in causa D. Artusii Pappacoda, qui instituit D. Antonium Pappacoda fratrem, relicta nepte ex filia immediata succeditrice super Terra Massafræ, nulla facta mentione de gratia prædicta in testamento, & fuit transacta dicta lis, soluta modica quantitate per D. Antonium institutum,*

cum

siglio dato fuori in una causa consimile circa il testamento del Marchese di Alfedena ci arreca uno stuolo di decisioni proferite dal S. C., con cui si è fatto valere il maggiorato su i feudi per effetto della Grazia, malgrado che di essa niuna menzione si ravvisasse fatta nel testamento. Egli ci riferisce essersi a tal modo deciso nella causa tra D. Vincenzo Caracciolo, e Giustiniana Caracciolo, in cui si chiamò in esame questo articolo ad occasion della disposizione fatta dal Marchese di Casalbore. Simil decisione ci riferisce il Reggente Sanfelice in altra causa surta ad occasione del testamento di Carlo Filomarino, il quale senza spiegare ch' egli valevasi della grazia ac-

cum Terra Massafræ valuerit duc. 100. *m., & super dicta transactione S. C. interposuit decretum, Sic fuit practicatum per Principem Collis super refutatione facta ad beneficium Fabritii Desumma fratris utrinque conjuncti de Terra, & titulo Marchionatus Circelli, dum habebat filias. Et ita quoque servatum fuit in causa Caroli Philomarini, qui instituit Marcellum fratrem in Terra Atellæ, relicta Marchionissa Bonialbergi filia, de qua causa facit decisionem Regens Sanfeli decis.* 242. *p.* 1.

Propterea facta institutione per Marchionem Alfidene in feudis ad beneficium D. Johannis de Burche Ducis Montis Nigri patrui, relicto legato ad beneficium D. Lucretiæ sororis utrinq. conjunctæ, immittendus est in possessionem feudorum vigore dictæ Gratiæ dictus Dux patruus heres institutus, quia remedium L. fin. C. de edict. divi Adr. habet locum in feudis, etiamsi heres institutus non sit proxime successurus, cum sufficiat, quod sit de comprehensis in investitura, ut refert Reg. Tap. Decis. 1. *S. C. n.* 1. *&* 48.

Et fuit decisum per S. C., junctis Aulis, in causa D. Beatricis Ursinæ Principissæ Montis Caveosi cum Alexandro Loffredo, quæ fuit instituta heres in feudalibus a Principe Vito ex gratia concessa a S. M., quod possit disponere de feudis etiam in extraneum, vigore dicti testamenti fuit dicta D. Beatrix immissa in possessionem feudorum, non obstante contradictione dicti Alexandri immediate successoris in feudalibus. Rocco Respon. 44. *vol.* 1. *n.* 2. *& seqq.*

accordata al Baronaggio, avea istituito Marcello suo fratello sul feudo di Atella trascurando la di lui figlia Marchesa di Bonalbergo. Dippiù ci riferisce il Reggente Fulvio Lanario, ch' essendo surta simil contesa dopo la morte di D. Artusio Pappacoda, il quale aveva istituito D. Antonio suo fratello, non già la figlia immediata succeditrice nel feudo di Massafra, senz' avere spiegato, che ciò facea, perchè intendea profittare del favor della grazia accordat' al baronaggio, imprese a difender la figlia Ettore Capecelatro allora primario avvocato. Ma siccome costui malgrado l' ampiezza delle sue conoscenze, e l' organo vincitore di maschia eloquenza, capiva a qual dura impresa erasi messo, con sommo accorgimento consigliò la sua cliente transiggersi al meglio, che le fusse riuscito, Sicchè costei contenta di picciola somma abbandonò la lite, e restò D. Antonio Pappacoda pacifico possessore del feudo (1).

Altra solenne giudicatura fu dal S. C. pronunziata in tempo del Galeota. Essendos' imbattuto allora quello augusto Tribunale a decider siffatto articolo, si applicò con somma posatezza a valutare il merito delle ragioni de' contendenti. La gravezza della causa sommamente rilevante, la qualità de' contendenti, e degli avvocati, che aguzzavano il loro ingegno alla difesa de' respettivi clienti, richiamarono l' attenzione del S. C. Il Regente Galeota, che in que' tempi era nella più elevata sfera degli avvocati, sostenne il partito della nullità della disposizione: Andrea de Giorgio al contrario ne sosteneva la validità. Il S. C. non si lasciò affatto scuotere, e distorre dalla sodezza de' suoi sistemi. Quindi decise, che la disposizione dovea reggere, niente ostando, che non si fusse dal disponente annunziato, ch' egl' intendea della Grazia far uso per la validità della sua disposizione, ed il Galeota istesso sincero testimone ci assicu-

(1) *Fulv. Lanar. addit. ad repetit. feud. Cap. 1. de succes. feudi n. 2.*

sicura, che la decisione fu profferita contro a quello, ch' egli avea con infinito fervore sostenuto (1).

Dopo tali solenni decisioni non si è fatta mai più disputa nei nostri Tribunali di questo articolo. Tutti son convenuti nella verità della dottrina, e niuno si è più arrischiato a metter in dubbio un sistema, che oltre ad esser consentaneo alla ragione, è garantito dalle unisone, e costanti giudicature de' Tribunali. Quind' il Rovito, il Montano, e il de Marinis aggiunsero le loro voci approvatrici a quel, che il S. C. avea sempre deciso, e li sentimenti de' Giuristi tutti esibiscono intorno a questo punto un pensare concorde, in guisa che una temerità sarebbe farne più materia di liti nel foro. Per conciliare nondimeno a' loro detti un peso maggiore, giova qui riferire quel, che ne scrive l'ultimo diligentissimo raccoglitore delle cose del nostro Foro Giuseppe Sorge. Egli con molto avvedimento riflette, che dopo l'uniformità di tante solenni giudicature, follia somma sarebbe il dubitare, che potendo taluno render' utile, ed efficace la sua disposizione per lo favor della Grazia, voglia piuttosto renderla inutile, ed inefficace scegliendo una via al suo scopo non conducente. Egli alleg'a tal' uopo una solenne decisione a quattro Ruote, che il S. C. proferì: *atque id etiam nunc manifestum est tum ex communi celebriorum doctorum sententia, tam ob decisionem S. C. plenissime quatuor aulis celebratam, cujus testes sunt Cons. Jo: And. de Georgio, & Joseph de Rosa mox allegandi, quod ut gratia locum habeat in aliqua dispositione, opus non sit, ut is eam commemoret, sive declaret se velle ea uti* (2). Dica ora, se ne ha il coraggio, l'avversario, che in questo articolo non vi son decisioni, che si possano addurre in sostegno della nostra causa: Se dopo un sistema communemente applaudito sia più disputabile cotesto articolo. Ma facciamoci a sentire le altre sue opposizioni.

Egli

(1) *Galeota contr. lib. 2 controv. 51. in fin.*
(2) *Tom. 5. cap. 27. n. 20.*

Egli fornito di penetrazione, ed acume si è azzardato ad affermare, ch' essendo la grazia conceduta a' feudatarj del Regno, non poteasi estendere a coloro, che soggiornando lungi da questo Regno, posseggon qui feudi, e signorie.

Con sua buona pace però cotesta opposizione è la più graziosa, che udir si possa. Per dirsi taluno feudatario di un Regno non è certamente necessario, che quivi abbia sortito i natali, o vi abbia fissato il suo domicilio. Basta ch' egli abbia il feudo legitimamente acquistato sia per solenne concession del Sovrano, sia per compra, o per retaggio, sarà feudatario, dovunque risegga. Il domicilio è un accidente, che niente influisce nè alla dignità, e dritti del feudatario, nè all'andamento della succession feudale. Nella sfera dei baroni non v'ha distinzione tra coloro, che domiciliano nel Regno, e quei, che ne sono assenti: gli onori, ed i pesi li sono egualmente comuni.

Nè si dica di essere stata la grazia conceduta a' feudatarj del Regno, la qual caratteristica non include gli esteri. Cotesta idea è fallace. Imperciocchè senza veruna improprietà Tizio puol benissimo esser denominato feudatario di Lombardia, se quivi abbia acquistato un feudo, malgrado, che in questo Regno sia nato, e quì abbia sempre soggiornato. Quale assurdo vi potrebbe ravvisare il mio avversario? Subito che taluno per solenne investitura ha acquistato l'util dominio di un feudo per i rapporti di dipendenza, coi quali si unisce al Padron diretto per via del giuramento di fedeltà, è certamente ligio del Principe, ne' di cui dominj il feudo è situato. Sicchè giustamente può dirsi feudatario di quel Regno, ove il suo feudo esiste. E' dettame di ragion naturale, che *eum sequi debent commoda, quem sequuntur incommoda*. Se un estero, che possegga feudi in questo Regno, è messo nel ruolo de' Feudatarj del Regno in tuttociò, che riguarda l'ubbidienza al Principe, il servigio militare, il valimento, il rilevio, ed altri pesi congiunti alla feudalità, perchè mai non dovrebbe dirsi tale per ciò, che riguarda gli effetti benefici delle grazie

con-

concedute al Baronaggio di queſto Regno? Rammentiamci dippiù, che la grazia altro non contiene, che un regolamento circa il modo della ſucceſſione de' feudi, ed ognun ſa, che tanto le conſuetudini, che gli altri ſtabilimenti relativi alle ſucceſſioni, lungi di eſſere perſonali, ſono locali, ed in conſeguenza ſenza guardar la perſona del poſſeſſore, ed il luogo de' ſuoi natali, od il ſuo domicilio, *afficiunt rem*. Ma credo inutil coſa eſtendermi di vantaggio ſu di un oggetto indiſputabile per ſua natura: Sarà miglior conſiglio occuparmi di quanto con induſtria ingegnoſa ha ſaputo eſcogitare il riverito contradittore per attaccare la veracità del teſtamento di Ferrante Piccolomini.

PRimieramente ei va dicendo, che la copia del teſtamento da noi prodotta non è che copia di copia per varj titoli ſoſpetta; avegnachè fattaſi diligenza preſſo gli atti di Notar Tommaſo Peluſio, che ſolennizzò il teſtamento, non ſi è quello affatto rinvenuto. Noi sù di ciò abbiamo ſoddisfatta la di lui delicatezza. Abbiamo già eſibita la copia legale, ed autentica del teſtamento nella guiſa, ch' egli deſiderava; non vi è dunque più luogo a diſputa per tale oggetto.

Dipiù reſta ſorpreſo l' avverſario, perchè ne' tempi paſſati non ſiasi ſpedita alcuna ſpettanza di tal fedecommeſſo in vigor del teſtamento ſuddetto, oltre di eſſersi alienati alcuni dei feudi, che Ferrante poſſedea. Gli reca ammirazione altresì, che niuna menzione di tal maggiorato ſi fece nel teſtamento di Gianferrante Teſta Piccolomini, avo di D. Tiberio, che fu rogato nel 1749. e gli fa peſo eziandio il non averne fatto uſo in Vicaria lo ſteſſo D. Tiberio nel chiederne la ſpettanza.

Ma quanto vagliono coteſte lievi congetture a fronte di una publica, e ſolenne ſcrittura, che dimoſtra la eſiſtenza del fedecommeſſo? Quanto potran valere contro al fatto permanente, cui niente ſaprà ridirſi? Se ne' tempi paſſati non vi ſarà ſtata occaſione d' interporſi decreto di ſpettanza, ciò è ſicuramente avvenuto, perchè non vi è ſtata mai contesa sù i beni fedecommeſſi. Nè da indi-

vidui

vidui di famiglia, nè da eſtranei si è mai svegliata pretenzione sù l' appartenenza, o qualità de' beni, che si sono tramandati pacificamente da padre a figlio, e da figlio a nipote. Ma se nè bisogno, nè occasion vi è ſtata di adir il Giudice per la dichiarazione di spettanza, non è però, che tal volta non siasi pur fatta special menzione, e proteſta dei dritti nascenti da fedecommessi di famiglia. Eccone un esempio. Essendo morto Roberto Piccolomini, ultimo de' figli maschi del barone Ferrante, e nominatamente chiamato al fedecommesso iſtituito nel 1663., i figli di Agnese Piccolomini sorella primogenita del defunto, in Marzo dell' anno 1718. adirono la dilui eredità con tal espressa riserba: *Sine tamen præjudicio quorumcumque fideicommissorum, subſtitutionum, & primogeniturarum, ad quæ essent vocati, & quilibet ex eis vocatus ex propria persona, & cum reservatione omnium, & singulorum jurium, & creditorum, quæ uti vocati ad dicta fideicommissa, subſtitutiones, & primogenituras ex propria persona habebant, ipsisque competebant, & competere poterant etiam pro retentione bonorum liberorum dicti bon. mem. baronis Ruberti pro reintegratione dictorum fideicommissorum, subſtitutionum, & primogeniturarum, usque ad illorum reintegrationem* (1).

Siffatta protesta ci dà diſtinto segnale, che i figli di Agnese nell'eredità di Roberto volean diſtinguere quei beni, che loro appartenevano in forza dei vecchi fedecommessi dagli altri beni liberi di Roberto. Or quali mai erano cotesti beni fedecommessi, se non che quelli compresi nel fedecommesso di Ferrante il vecchissimo, a quali il figlio primogenito della prima figlia del teſtatore *proprio jure* succedeva? Dippiù nel teſtamento di Gio: Ferrante non si addita forse, ch' egli intendea disporre soltanto di ciò, che vi era di libero trà le sue soſtanze? E che altro ciò annunzia, se non che egli era persuaso, che tra la sua eredità oltre ai beni liberi vi erano ancora i beni soggetti? Chi dice beni liberi non parla, che con idea di contra-

(1) *Fol.* 215.

traposizione ai beni soggetti, anzi vuol distinguere gli uni dagli altri. Cotesta distinzione sarebbe inutile in bocca di un uomo, che non possedesse se non che beni liberi. Dunque se non vogliamo dire, che Gianferrante era un matto, ed inconseguente uomo, dobbiamo ingenuamente confessare, ch' egli era persuaso del fedecommesso primogeniale istituito da Ferrante il vecchissimo. Cessa adunque quella ragion di silenzio, sù di cui tanto si fonda la contraria difesa.

L' essersi alienati poi alcuni beni compresi nel fedecommesso di Ferrante non dà certamente alcuna ragione di più all' avversario. Dal fatto argomentare al dritto non è ragionare con sodi principj. La controvenzione al divieto non fa pruova, che manchi il divieto stesso. L' essersi alienati alcuni fondi compresi nel fedecommesso di Ferrante, sarà una ragione per i chiamati a revindicar tali beni dalle mani de' suoi possessori, ma non estingue certamente il dritto loro. Quando tornerà comodo a D. Tiberio non mancherà di far valere le sue ragioni contro a coloro, che posseggono i beni alienati, e dove non si mostri giusta causa dell' alienazione, non ha paura certamente di soccombere nel giudizio.

L' Avversario però non ha finito di spiegare il gran treno delle sue opposizioni. Egli anerebbe involgere l' affare in un' equivoco. Và dicendo, che quel Ferrante Piccolomini, che nel 1663 istituì il fedecommesso, sia ben diverso da quel Ferdinando Silverio Piccolomini, che nell' istess' epoca possedea il feudo di Balzorano. Ne' libri del cedolario lungi di trovarsi scritto Ferrante Piccolomini, egli è denominato Ferdinando Silverio Piccolomini. Ecco dunque ben diverso l' uno dall' altro, dice il contraditore. Questo è appunto il *nodum in scirpo quærere* de latini. Il cognome Silverio era un cognome additizio di famiglia, che indifferente cosa era adoperare, o omettere senza nuocere nè alla chiarezza, nè alla verità. Molti, sia per onorificenza, sia per bizzaria, sia per memoria di qualche illustre antenato aggiungono cotesti nomi additizj, ma

non

non sempre hanno la voglia, o la vanità di usarli. Il nome principale è quel, che individua la persona, ed ove questo si accerti, e si assicuri altresì il cognome, non può esservi più dubiezza circa la identità delle persone. Ma eccone una pruova nel presente rincontro, che dilegua ogni ombra di dubiezza.

E' incontrastabile, che Ferrante chiamò al fedecommesso in primo luogo Antonio Piccolomini suo figliuol primogenito, ed in mancanza di costui, e de' suoi figli, e discendenti maschi invitò Roberto suo figlio secondogenito. Questi nomi si leggono nel testamento di Ferrante, e questi stessi nomi sono scritti ne' libri del cedolario. Or nel cedolario stesso nell' indicarsi i nomi di Ferrante, e di Antonio, che fu il primo ad intestarsi i beni dopo la morte del padre, vi si vede aggiunto il cognome *Silverio*, oltre a quello di *Piccolomini*. Ma allorchè per morte di Antonio i feudi si tramandarono a Roberto, ed a lui furono intestati, più non si vede apposto il cognome di *Silverio*, ma si legge scritto soltanto *Robertus Piccolomini tenetur* (1). Qual'è la conseguenza di questo fatto? La conseguenza ella è, che il Regio Fisco riconobbe indifferente cosa quel cognome additizio di *Silverio*, ed accordando la intestazion de' feudi a Roberto Piccolomini qual figlio di Ferrante, che nel Cedolario era stato indicato *Ferdinandus Silverius Piccolomini*, ebbe per sicura la legittima discendenza di lui da Ferrante medesimo, ed ebbe per sicuro altresì, che cotesta giunta era una cosa tutta sovrabbondante, ed inutile. Il Fisco adunque credè bastantemente individuata la persona indicando soltanto il nome di *Roberto Piccolomini*, malgrado, che avesse riconosciuta la sua discendenza da Ferrante Silverio Piccolomini. Dopo un fatto così permanente giustificato da carte così solenni, sembra una temeraria intrapresa il voler dubitare, che il cognome *Silverio* era un semplice cognome additizio, che si adoperava dagli individui della famiglia, e si ometteva indifferentemente senza nuocere nè alla verità, nè all' individuazione della persona.

(1) *Fol.* 97.

Abbiam dissipati tutti gli argomenti, e le opposizioni dell' avversario: Abbiamo soddisfatto puranche a' suoi pensieri sul testamento di Ferrante; è tempo di rivolgerci alla disposizione più recente di Gianferrante il vecchio: Ed eccoci a questo nuovo lavoro.

§. II.

Nella ipotesi che lo Stato di Balzorano non fosse soggetto per disposizione di Ferrante Piccolomini; lo sarebbe sicuramente in forza del testamento di Gio: Ferrante.

Dimostrata la veracità del testamento di Ferrante Piccolomini, e la esistenza del fedecommesso quivi ordinato sui feudi, sarebbe inutile richiamare ad esame la disposizione di Gio: Ferrante il vecchio. Oggi non è in famiglia che il feudo di Balzorano, il quale era posseduto da Ferrante, e da lui è derivato a Tiberio. Sicchè reggendo, siccome regger deve il fedecommesso da lui ordinato sul feudale, a che brigarci del fedecommesso ordinato da Gio: Ferrante?

Ma in grazia della signora Vauzulli, noi vogliamo dar idea ad una ipotesi, cioè che non vi sia fedecommesso di Ferrante: Si ammetta per poco questa compiacente idea: Si metta da banda la già fatta dimostrazione. Anche in tale ipotesi la cosa è sicura pel nostro cliente, imperciocchè il fedecommesso primogeniale fondato da Gio: Ferrante è sì nitido, e chiaro anche sul feudale, che nulla possono nuocergli le contrarie obiezioni. La volontà di Gio: Ferrante è spiegata in modo sì ampio, ed indefinito, che quando pur non vi fusse stato l'antico fedecommesso sul feudo di Balzorano, lo sarebbe stato in forza della sua nuova disposizione. Dimostriamolo.

Giovan Ferrante Piccolomini avendo al pari de' suoi maggiori sommamente a cuore lo splendor della sua famiglia, venu-

venuto a morte nell'anno 1749. così dispose: „ Item „ per ragion di legato, ed ogni altro miglior modo la- „ scio a Pietropaolo mio figlio primogenito, e dopo la „ sua morte agli altri successori della primogenitura isti- „ tuita da Monsignor Pietro Paolo mio Fratello defonto „ tutti li beni liberi allodiali, burgensatici, *e di qualun- „ que altra specie* a me spettanti, e da me posseduti ne' „ territorj de' miei feudi, come ancora tutti gli miglora- „ menti da me fatti nella casa primogeniale, dove abito „ presentemente posta alle radici di Montecavallo; quali „ beni come sopra descritti, voglio, ordino, e comando, „ che restino perpetuamente, ed interamente aggregati, „ ed incorporati alla predetta primogenitura, e per con- „ seguenza sottoposti a tutti i vincoli, e condizioni con- „ tenute nel testamento, e codicillo del predetto Monsi- „ gnor Pietro Paolo Testa. Eredi proprietarj ne' miei be- „ ni liberi, (*eccettuati li feudali, e beni come sopra da „ incorporarsi, ed aggregarsi alla primogenitura di Pietro „ Paolo Testa*) voglio, che siano Pietro Paolo Errico, „ ed Antonio Testa Piccolomini miei carissimi figli per „ egual porzione. " (1)

A buon conto il testatore ordinò, che tutto ciò, che vi era di libero tralli suoi averi, fosse del suo primogenito, aggregandolo però al maggiorato istituito da Pierpaolo Testa. N' eccettuò i soli beni liberi burgensatici, ch' eran siti *extra fines feudorum*, ne' quali volle, che succedessero i figliuoli maschi egualmente. Crede l' avversario, che non avendo il testatore disposto particolarmente de' feudi, vadano questi esenti dal vincolo della sostituzione primogeniale, e che perciò l' aggregazione debba andar limitata soltanto ai beni liberi di natura burgensatica, ch' eran situati nel distretto de' feudi medesimi. Ma quanto sia coteſta sua idea contraria alle genuine intenzioni del testatore, sarà l' interessante oggetto del nostro esame.

(1) *Fol.* 60. *a t.*

PRimieramente il noſtro contradittore va dicendo, che avendo il teſtatore Gio: Ferrante dispoſto unicamente di beni liberi, improprietà somma sarebbe comprender i beni feudali, a' quali tal caratteriſtica non può convenire. Ma se con occhio sagace, ed imparziale si voglia alla disposizione di Gio: Ferrante attendere, noi troveremo, che egli volle tutto comprendere; ond'è che o il feudale era soggetto ai vecchi maggiorati di famiglia, ed allora doveva caminare secondo le regole, che i suoi maggiori avevan dettate, o era esente da gravame, ed andava compreso nella universale disposizione de' *beni liberi*, che volle vincolare.

Non è disputabile, che Gio: Ferrante intendea far una disposizione utile, ed efficace. Trovando egli dunque nel suo patrimonio beni soggetti ad antichi fedecommessi di famiglia, reſtrinse la sua disposizione sui beni liberi. Or quali erano siffatti beni liberi, se non che quelli, che non compresi fra gli antichi maggiorati di famiglia, era egli al caso di regolarne il modo della successione, soggettandoli a fedecommesso, secondo che le leggi noſtre permettono? Analizzando adunque le idee del teſtatore, si ravvisa ben chiaro, che egli sotto nome di beni liberi intese additare il contropoſto di quelli, che per altre disposizioni degli avoli suoi dovean passare a coloro, che vi erano invitati. Io converrei, che se taluno denominasse *beni liberi*, potrebbero non comprendercisi i feudi; ma se taluno, come avviene nel caso noſtro, ciò dicesse con una idea di rapporto, o di disconvenienza dagli altri beni soggetti a fedecommesso, non vi è ragione, per cui non ci si debban comprendere i feudali. Conceduta al baronaggio la facoltà di fedecommettere i feudi, possono queſti esser liberi, e soggetti, secondocchè i feudatarj si sien valuti, o pur nò, del novello favore ad essi loro accordato. Dunque non è assurdo il dire, che taluno possa aver feudi liberi, e feudi soggetti. Essi saranno liberi quando su di essi non si è ſtabilito gravame: Saranno soggetti, quando il feudatario vi abbia impoſto alcun vincolo di fedecommesso. Non fia dunque maravi-

glia,

glia, che i feudali oggi possano benissimo dirsi talvolta compresi nella classe de' beni liberi, quando ciò si dica con idea di contrapoſto agli altri beni dell' iſtesso proprietario, che si trovan soggetti a nodo di fedecommesso primogeniale. Or tale fu l'idea di Gianferrante. Possedendo egli de' beni liberi, e de' beni soggetti ad antiche primogeniture, ed essendo essi o feudali, o burgensatici, spiegò, che non intendea affatto disporre che de' *beni liberi*. Dunque lungi, che avesse dalla sua disposizione esclusi i feudi, egli pare al contrario. Se queſti eran liberi dagli antichi fedecommessi, egli volle aggregarveli, e lasciarli nella prima loro soggezione, ove altrimenti fussero vincolati.

Ma perchè tanto affannarci circa la dimoſtrazione di queſto assunto, se lo ſtesso teſtatore, interpetre di se medesimo, in altri luoghi del teſtamento ci toglie interamente da impaccio? E' massima di critica legale, che dove sorga dubiezza nell' indagare la genuina volontà del teſtatore, conduce moltissimo, che si consulti l'antecedente, ed il susseguente, e si vegga l'intero conplesso della disposizione. Dal tutto insieme si può benissimo ravvisare quali sieno le sue idee traendone il netto sentimento. Il celebre Averanio sulla scorta di chiare leggi ne formò una regola espressa così. *Hæc eſt recta, & a legibus adprobata, & ratione confirmata interpetratio.* EX ANTECEDENTIBUS ENIM, ET CONSEQUENTIBUS ELICITUR SENTENTIA SCRIBENTIS, ET EMERGIT VERITAS, OBDUCTA AMBIGUITATE VERBORUM (1). Con queſta norma direttrice seguiamo il filo delle idee del teſtatore. Egli volendo ancora contemplare gli altri figliuoli maschi disse, che istituivali ne' suoi beni liberi, *eccetto i feudi, ed altri beni come sopra da aggregarsi al maggiorato di Pietra Paola Teſta*. Se non vogliamo prender la ragione a rovescio, dobbiamo dire, che Gianferrante sotto nome di beni *liberi* intendeva anche i feudali. Imperciocchè se egli fusse ſtato persuaso, che sotto nome di beni *liberi* il

(1) *Averan. interpr. jur. lib.* III. *cap.* 29. *n.* 2.

il feudale non eravi compreso, a che uso serviva eccettuare da questa classe i feudali, allorchè trattavasi di contemplare i secondogeniti? *Qui excipit, aliquid detrahit de toto*. Dunque il Testatore, che sotto nome di beni *liberi* avea tutto compreso, e feudale, e burgensatico *intra fines feudi* a favor del primogenito, recede da questa regola, allorchè dispone per i secondogeniti degli altri beni liberi. Egli a maggior chiarezza n' eccettua il feudale nella sola istituzione de' secondogeniti. Se nella idea del testatore non fusse stato sicuro, che col nome di beni *liberi* andava pure il feudale compreso, io ritorno a dire, a che uso serviva lo eccettuarneli? Qual' è dunque il risultato di questa discussione? O il testatore era sicuro, che il feudale in forza degli altri antichi maggiorati apparteneva al primogenito, per lo che i secondogeniti non avevan dritto di aspirarci, o pure quando ciò non reggesse, dobbiamo dire, ch' egli disponendo di tutti i beni liberi a favore del primogenito, v' incluse anche il feudale.

COntro alle cose dimostrate si fa innanzi il dotto contradittore allegando un testo contenuto negli usi feudali, ove sta scritto così: *In generali alienatione vassalli non continetur feudum, nisi nominatim dictum sit*; ed altrove. *Illud beneficium in venditione non contineri, nisi expresse de eo actum sit*. Dal che ei vuol raccogliere, che dove del feudale espressamente non si disponga, il feudo non può mai intendersi compreso nella generale disposizione de' beni. Ecco il grande Achille della difesa del mio avversario. Ma noi abbiamo pronte all' uopo più risposte soddisfacenti tutte, e plausibili.

Dir potrei col Giureconsulto Ulpiano, che in giurisprudenza *espressa* anche si dice quella volontà, che traluce da chiari, ed idonei argomenti (1): Che *expressa voluntas dicitur etiam ea, quæ idonea aliqua conjectura explica-*

tur

(1) *Argumen. L.* 23., *e L.* 24. *ad Senatuscons. Trebell.*

tur (1). Potrei soggiungere, che *quoties dignosci possit ex qualitate testatoris, dispositionis, & bonorum, quod voluisset comprehendere feuda, dubitandum non est, illa debere dici comprehensa* (2). Ma giova solo avvertire, che l'additata teoria cavata dal testo degl'usi feudali lungi, che abbia incontrato grata accoglienza tra li nostri Feudisti, e nei Tribunali del Regno, è anzi contradetta dalla dottrin' acclamata in tutt' i tempi presso di noi.

Egli è uopo rammentarci, che nel nostro Regno i feudi quasichè tutti sono d'indole *mista*, vale a dire, che anno insita, e nativa la qualità ereditaria. Quindi avviene, che l'erede *in feudalibus* dev'esserlo eziandio nello allodio, nè può dividere l'*hereditagium* (come chiamavasi nell'antico linguaggio feudale), o sia l'allodio dalla successione del feudo; e che dove il feudatario disponga con un titolo universale di tutt' i suoi beni, vanno in tale disposizione compresi anche i feudali, giacchè il feudo tra noi non si reputa una cosa distinta, e separata dal resto della eredità, ma va con quella incluso, e congiunto. Queste sono le conseguenze della natura de' feudi nostri. Perlochè i nostri Giuristi, secondochè ci assicura Marino Freccia, con sommo avvedimento stabilirono la massima, che: *Feudatarius testando universaliter, de feudis etiam disposuisse censetur: quia feudum non est quid diversum, aut separatum ab hereditate, sed inclusum, & incorporatum in ipsa hereditate, & qui admittitur ad hereditatem, habet etiam feudum, cum ipse sit de successuris* (3).

Col lume di questi principj gli Scrittori del foro Napoletano esaminarono l'articolo, se fatta una istituzione universale, e gravato l'erede di fedecommesso, sia tanto nella istituzione, che nel gravame anche il feudale compreso. Egli è vero, che ottenuta da' feudatarj la facoltà di fedecommettere, vi furono alcuni Giuristi, che pic-

can-

(1) *Giuseppe Pasquale Cirillo Civil. instit. jur. rom. Lib. 2. tit.* 15. §. 1. & 2.

(2) *Sorge Enucleat. forens. Tom. V. cap.* 27. *n.* 6.

(3) *Freccia de sub eud. lib* 2. *quæst.* 41. *n.* 4.

candosi di legal sottigliezza andaron dicendo, che i) fendi avean bisogno di particolar gravame, ed espressa mensione, perchè potessero dirsi compresi nel fedecommesso universale. Ma la sapienza del foro non trovò nè plausibili, nè ben' appoggiate queste sottigliezze. Prevalse pertanto in tutt' i tempi tra noi la dottrina, che dove la disposizione sia universale, cioè esibisca un titolo atto a comprendere *omnem hereditatem*, e si additi con espressioni indefinite, abbraccia anche il feudale, nè vi è bisogno di special mensione de' feudi stessi.

Fin da tempi di Camillo de Medici si discettò consimil controversia, ed egli fu di avviso, che la disposizione universale non escluda il feudale (1). Seguentemente ne' tempi del Gizzarelli il S. C. ebbe pure a definire una somigliante contesa. Parve allora nuovo cotesto dubio. Ma il S. C. lungi di persuadersi, ch' era necessaria la specifica menzione del feudale, decise l' opposto per la ragione, *quia verba universalia habent vim specifice, & sunt æquipollentia specialibus, & ex mente contrahentium idem operantur, ac si omnia omissa in specie essent deducta*. Indi soggiugne, *nam universalis dispositio ampliat dispositionem, ut omnia comprehendat, quæ specialiter fuissent dicta . . . . quia illud signum universale declarat mentem contrahentium fuisse, quod omnes heredes extranei admittantur, & ampliat concessionem . . . ex quibus S. C. prædictam opinionem sequutum fuit* (2).

Su tal decisione rapportata dal Gizzarelli, Baldasarre de Angelis notò così: *& quando ex mente contrahentium per æquipollentia verba enunciata detegi poterit, voluisse etiam de feudali contrahere, sive disponere, quia eo casu feudalia comprehenduntur* (3).

Consentono alle stesse idee il Consiglier Odierna (4), il Bam-

(1) *Medic. cons.* 20. *num.* 14.
(2) *Gizzarel. decis.* 92. *n. ult.*
(3) *De Ang. addit. ad Gizzar. n.* 1.
(4) *Jo: Bapt. Hodier. addit. novis. ad decis. Surd. decis.* 11. *n.* 1. *& seqq.*

Bammacaro feudiſta de meglio iſtruiti del foro napoletano (1), e con moltissimi altri il Consiglier Giuseppe de Rosa, il quale ammette, che quando possa *ex scriptura teſtamenti* aversi argomento sufficiente per dirsi compreso nella disposizione il feudale, non è necessaria la espressa, e specifica menzione di quello (2).

Nè senza ragione i nostri Tribunali aderirono a tal sistema, senza lasciarsi scuotere da ciò, che negli usi feudali stava scritto, che *in generali alienatione vassalli non continetur feudum, nisi nominatim dictum sit*. Altra era la economia de feudi di Lombardia, per i quali gli usi feudali furono scritti: Altra è l'economia de' feudi del Regno nostro. I feudi di Lombardia eran d'indole pattizia, su de' quali il feudatario non potea disporre *nec de una candela quidem*, come energicamente dice l'Isernia (3). *Non poterat nec disponere, nec pro anima judicare*. Ecco perchè disponendo taluno de' beni suoi sia per atto tra vivi, sia di ultima volontà, malgrado qualunque ampiezza di formola, i feudi non vi eran compresi. Essi formavano una classe distinta di beni, de' quali il feudatario non era al caso di poter disporre. Sicchè non potea mai presumersi averne disposto, tranne quando specificamente avesse ciò spiegato, appunto per non darsi luogo alla caducità a beneficio del Concedente. Ma nel nostro Regno han dominato regole diverse. I feudi ànno più la qualità di beni patrimoniali, che non aveano i feudi di Lombardia, e specialmente quando fu accordata al Baronaggio la facoltà di fedecommettere su di essi; non vi è ragione, che un feudatario disponendo con titolo universale di tutt' i suoi beni, non vi vadan pure i feudi congiunti, Ognuno, che dispone in termini universali, si presume, che abbia voluto disporre di tutto ciò, ch'è tra le sue facoltà di farlo. Dunque allorchè taluno dispone di tutt' i suoi beni, e sottopone la sua eredità a fede-

(1)
(2) *Ros. prælud. feud. Left. XII. num. 7.*
(3) *Andr. de Isern. in cap. an adgnatus verb. & licet n. 7.*

fedecommesso, debbono alla stessa legge andar sommess' i feudali, perchè il feudo tra noi, ripetiamolo col Freccia, *non est quid diversum, aut separatum ab hereditate, sed inclusum, & incorporatum in ipsa hereditate, & qui admittitur ad hereditatem, habet etiam feudum, cum ipse sit de successuris* (1).

Dalle cose dimostrate sembra evidente, che secondo il pensar comune de' nostri Feudisti, per sapersi, se il feudale siasi compreso nel fedecommesso, l'affare ricade ad esame di volontà. Tutti son concordi in affermare, che fa d'uopo consultare il codice, in cui è registrata la somma de' voleri del testatore, e che ove si abbia pruova qualunque di volerli comprendere nella disposizione, tanto basta per dirsi il feudale gravato. Or se noi analizzando il testamento di Gianferrante troviamo non equivoca la sua idea, che ove non fusse stato il feudale compreso ne' vecchi maggiorati di famiglia, egli pur voleva aggregarvelo, non par, che dobbiamo da quella dipartirci: Noi di sopra abbiam rilevato, che Gianferrante volle aggregare ad un maggiorato antico di sua famiglia tuttociò, che avvanzava di libero tra li suoi averi. Egli sotto nome di *beni liberi* comprese anche il feudale. Combinando insieme il filo delle idee del testatore, il complesso della sua disposizione, e le sue varie parti, siamo assicurati di questa tesi. Il nostro Contradittore col raffinato suo ingegno si è studiato di riunire varj argomenti per persuaderci dell' opposto, che certamente non reggono ad un rigido esame, ed ai severi calcoli della ragione, e della legge.

Ma a che andar minutamente analizzando i sottili di lui ricami? perchè perderci in mezzo ad ipotesi, mentre il feudo di Balzorano, che oggi è il solo che trovasi in famiglia, è sicuramente compreso nel maggiorato di Ferrante il vecchissimo, siccome con solida dimostrazione si è dianzi chiarito? Se dunque per qualunque aspetto è sicura la esistenza del maggiorato, se esso spetta certamente a D. Tiberio per benefico invito de' suoi maggiori, qual drit-

(1) *Frec. loc. cit.*

dritto potrebbe ostentarvi la Vanzulli ? Ella, ove reggesse il presunto suo credito, non potrebbe sperimentarlo, che su i beni liberi del suo defunto marito. Ma ella sapendo, che nel di lui patrimonio non esistono che quantità negative, si lusinga, che possa giovarle per la mancanza de' beni liberi il beneficio dell'autentica *res quæ*. Ecco l'ultima risorta, cui si rivolge. Ma cotesta risorta è anche inefficace per lei. Dimostriamolo.

CAP. III.

La pretensione dotale non può in qualunque caso nè ai beni feudali nè a burgensatici recare il menomo danno.

LA Novella 39. di Giustiniano, e l'autentica, che quindi è tratta, non parlano, che di donazione *propter nuptias*, e di dote da costituirsi alle figliuole di colui, che ordinò il fedecommesso. Vi era allora una ragion di equità assai plausibile. Qualunque sia il divieto di alienare imposto a' beni, esso non deve mai intendersi in guisa, che urti col dolce senso della natura. Gli antichi Giureconsulti avean anche in più occasioni trovato ragionevole potersi per cagion di dote dimembrare il fedecommesso dell'ascendente. Riandando le pandette, noi c'incontriamo in un luogo di Ulpiano, che con molto buon senso così decise. Giustiniano però volle più spiegatamente determinarlo; Quindi diede fuori la sua novella 39., nella quale stabilisce quel che gli antichi Giureconsulti avean prima di lui creduta cosa sicura, perchè dettata dalla imponente voce della natura.

Tanto il responso del Giureconsulto Ulpiano, che la novella di Giustiniano non parlano, che del caso di doversi provveder di dote le figliuole del fedecommettente, e laddove non vi fussero altri beni, era giusto, che dai beni fedecommessi le discendenti prendessero la loro dote. Se l'ascendente, di cui erano i beni, si trovasse in vita,

non avrebbe trascurato queſto sacro dovere. La congetturata sua volontà giuſtamente lo insinua: *plus dictum, & minus scriptum*, direbbe Papiniano (1).

Or coteſta ragione doveva cessare all' intutto quando trattavasi di reſtituzione di dote. Cessava allora il favor del sangue, che è potentissimo. Oltre a ciò potea il dotante cautelar meglio i suoi interessi: poteva il danaro dotale impiegarsi senza farlo gravitare sul fedecommesso. E se nol fece, perchè far ricadere a danno de' chiamati al fedecommesso la indolenza, o improvida condotta di chi volle arrischiar libero il danaro dotale? Qual ragione vi è quindi di diminuire per tal causa i beni deſtinati al perpetuo splendore della famiglia? Così ragionavano tra gli antichi interpreti Angelo, e Giasone. Le idee di coſtoro seguì l' Alciato, che fu il primo a congiungere alla giurisprudenza il lume brillante della erudizione, e della eleganza. Simil cosa soſtennero Socino il giovane, ed il Pellegrino, Fachineo, e il Merenda altresì rilevarono con somma dottrina, e buon senso l' assurdità di coloro, che avevano arditamente voluto eſtendere lo ſtabilimento della novella al caso della reſtituzion delle doti.

Noi però confessiamo ingenuamente, che nel foro ha il più sovente dominato il sentimento propizio alla reſtituzione delle doti dal fedecommesso. Il Cardinal di Luca, cui non mancava penetrazione, e buon senso, vide quanto era sconnessa la disciplina del foro sù tale oggetto. Egli voleva reclamarne alla verità; ma non avendo coraggio pari alla ragione, si arreſtò all' acclamata dottrina. Potrei, se l' uopo della difesa l' esigesse, dimoſtrare quanto, e più aggiuſtatamente ragionino coloro, che escludono dal beneficio della novella il caso della reſtituzion delle doti. Ma *otium nobis fecerunt* il Facchineo, ed il Merenda, che con acume, e buon senso han dilucidata queſta materia. Se al contradittore piace, che si segua il foro, piace anche a me attenermi alle sue dottrine. Consultiamone dunque le sue massime; e noi fortunatamente sù queſto

ogget-

(1) *L.* 102. *D. de condit., & demonſtr.*

oggetto troviamo marcata una limitazione, che è confacentissima alle circostanze particolari della causa presente. Noi dimostreremo, che quantunque per uso del foro siasi talvolta esteso il beneficio dell' autentica alla specie della restituzione delle doti, pur non per tanto se n'è sempre eccettuato il caso di un matrimonio indecente contratto con donna turpe, ed infame. Ecco l'interessante oggetto della nostra dimostrazione, che rassegneremo al Supremo Magistrato in un foglio separato.

CAP. IV.

§. I.

Si dimostra, che D. Tiberio Piccolomini non è erede del fratello, malgrado il preambolo in feudalibus, che ha ottenuto dalla G. C.

TRa gl' avanzati desiderj dell' avversaria merita pur distinto luogo quello, con cui si lusinga, che malgrado il fedecommesso imposto su i feudi esistenti nel Regno di Napoli di appartenenza de' Signori Testa Piccolomini, possa ella obligar D. Tiberio, ch' è chiamato al fedecommesso, a sodisfare il preteso suo credito dotale. Ella in sostegno di questa sua idea va ragionando così. I feudi del Regno di Napoli hanno insita, e nativa la qualità ereditaria. Cotesta qualità va indelebilmente impressa alla loro sostanza, la quale non si altera, nè si cangia malgrado il fedecommesso, che su di essi s' imponga. Effetto di tal qualità si è, che il successore nel feudo debba sodisfare i debiti *etiam in actione personali* del feudatario defonto. E se è così, ella conchiude, non vi è ragione, per cui D. Tiberio possa evitare la necessità di sodisfare il presunto debito delle sue doti.

Il nostro contradittore versato nel foro, e nella disputa, sa trovar le ombre nella evidenza medesima, e i dubj nella stessa certezza. E' cosa risaputa, che i feudi del Regno per la qualità ereditaria da essi inseparabile producon l' effetto, che il feudatario successore non potendo sfuggire la caratteristica di erede dell' ultimo feudatario defunto, è tenuto a sodisfare i debiti del medesimo di qualunque indole fussero. I nostri feudi possono benissimo vincolarsi ad ipoteche, ed obligazioni, ed essere alienati, ottenendosi l' assenso Sovrano, che non suol negarsi giammai. Effetto anche è questo della qualità ereditaria, che li accompagna.

Co-

Coteſti effetti però diſpiacevano un tempo al baronaggio del noſtro Regno. I noſtri feudatarj amavan conservare le loro signorie nelle proprie famiglie. Il loro sommo oggetto era di eternare nel casato l' ampiezza de' beni feudali. Quindi vedendo, che l' alienazione de' feudi, e la facoltà di obligarli, e soggettarli ad ipoteche eran cagione, che tal volta i feudi uscivan dalla famiglia, imploraron la facoltà di ſtabilire in essi le soſtituzioni, e i fedecommessi, acciocchè resi si fussero durevoli nelle linee de' legittimi successori. Queſte idee essi spiegarono con molte, e replicate suppliche date al Real Trono, per ottenere, che a' feudi s' imponesse l' obligo della necessaria reſtituzione tra' successori feudali. Così essi esposero nella supplica data al Rè Filippo III. nel 1595. *La supplicano perciò si degni concedere per grazia speciale al Baronaggio di queſto Regno, che possa il possessore far suſtituzioni, o fedecommessi su de' beni feudali, uno o più a loro arbitrio, in beneficio però delle persone comprese nella successione de' feudi, e proibir le alienazioni, ed obligazioni di qualsivoglia maniera, in modo che quello, che succederà ne' feudi predetti,* NON SIA OBLIGATO A PESO ALCUNO DEL FEUDATARIO, *ma solo a' pesi del feudo* (1).

Simili idee spiegarono nel 1642 rinnovando le ſtesse preci: *Perchè nel Parlamento dell' anno 1625, ed in quello del 1629 si supplicò V. M. di un capitolo del tenor seguente videlicet: Item si supplica V. M. si degni far grazia al Baronaggio.... che possa il possessore de' beni feudali .... fare soſtituzioni, e fedecommessi nei sopradetti loro beni feudali con uno o più gradi di soſtituzioni a loro arbitrio, a beneficio però delle persone comprese nella succession de' feudi ... e perchè V. M. non si è degnata pigliar altra risoluzione sopra la concessione di queſta grazia tanto desiderata dal baronaggio .... per potersi conservare le case antiche ....* ESSENDOSI VISTO PER ESPERIENZA, CHE MOLTI BARONI ANTICHI PER DEBITI CONTRATTI .... SONO STATI COSTRETTI DI VENDERE I LORO FEUDI .... *Di nuovo si sup-*

(1) *Cap. XI. del parlamento del 1617.*

supplica V. M. si degni concederli non solo la sopradetta grazia siccome si è supplicato ne' parlamenti dell' anno 1625 e 1629 &c. (1).

Da ciò ben si vede, che non ad altro oggetto i feudatarj del Regno implorarono la facoltà di imporre fedecommessi, e sostituzioni ne' feudi, se non chè per tramandarli a' successori liberi, ed esenti da ogni debito, e peso, che mai i godenti *pro tempore* vi avessero contratto. Insomma il fedecommesso imposto sul feudale ad altro non è diretto, che ad evitare i due spiacevoli effetti della qualità ereditaria, cioè la libera facoltà di alienarli, e l' obligo del feudatario successore di sodisfare i debiti dell' ultimo defunto. Insomma il fedecommesso imposto sulli beni feudali produce il vantaggio, che essi si custodiscono intatti, ed illibati ne' successori, senza che possano soffrir molestia nè sul corpo, nè sul valore di essi, per i debiti, che mai vi si fussero contratti da' possessori *pro tempore*. Per effetto del fedecommesso il feudatario succede come erede del fedecommettente, e per lo benefico invito del medesimo, non già com' erede dell' ultimo defunto. Laddove così avviene, il chiamato va al possesso, e godimento del feudo *ex propria persona, & ex judicio, & liberalitate fideicommittentis*, non già per liberalità dell' ultimo defunto, secondocchè esige la natura de' fedecommessi, che Papiniano suggerisce. *Unum ex familia propter fedeicommissum a se, cum moreretur relictum, heres eligere debet. Ei, quem elegit,* FRUSTRA TESTAMENTO SUO LEGAT, QUOD POSTEAQUAM ELECTUS EST, EX ALIO TESTAMENTO PETERE POTEST (2).

Son queste sicure, ed indubitate teorie, le quali risultano dalla natura di tutti i fedecommessi. Perlocchè il dotto Giureconsulto Francescantonio Magliano parlando appunto de' feudi sottoposti a fedecommesso in virtù della grazia dice, che allora il feudo si considera come ogni altra roba soggetta a restituzione, e colle stesse regole vive, e reg-

(1) *Cap. IV del parlamento del* 1642 *Tom. II pag.* 156.
(2) *L.* 67 *in princ. D. de leg.* 2.

e regge. *Et tunc feudum naturam fideicommissi induit, ejusque legibus vivere dicitur* (1). Similmente il grave, e giudizioso Consigliere Ferrari ci attesta, che per effetto del maggiorato istituito su' feudi ne risulta il vantaggio di assicurarsi la loro durata ne' successori senz' alcun timore di alienazione, e scevri di peso, di debito, o gravame, a cui sarebbero soggetti, sul loro valore, ed al quale dovrebbero altrimente i feudatarj soggiacere, attesa la qualità ereditaria, che va congiunta a i nostri feudi: *In feudis igitur hujus regni orta fuit securitas, majoratu seu fideicommisso condito, eadem permanendi in successoribus,* ABSQUE ULLO METU ALIENATIONIS, ONERIS, AUT GRAVAMINIS SUPER ILLORUM VALORE, *quibus aliter affici poterant, cum mista sint; ideoque hereditariam qualitatem etiam ultimi morientis aliter subire debent* (2).

Ecco pertanto gl' effetti, che risultano dal vincolo del fedecommesso, che s' impone su i feudi. Il feudatario vi succede *proprio jure*: riconoscendone l' acquisto da colui, che il soggettò a fedecommesso, non già dall' ultimo possessore. Da ciò ancora ben s' intende quel che insegnano i feudisti, che quando i feudatarj profittando del favore della grazia soggettano à fedecommesso i feudi, essi acquistano la natura *pattizia*, giacchè si evitano gli effetti della qualità ereditaria, quali sono appunto la libera alienabilità, e l' obligo, che ha il successore di sodisfare i debiti dell' ultimo defunto. Si ascolti come nettamente ci addita questa sicura nozione Monsignor Fimiani: *Vocatus autem ad feuda jure fideicommissi,* ONERA SUPER EO APPOSITA FERRE NON TENETUR, *sed ea tantum, quæ natura feudi secum fert; is enim non cum qualitate hereditaria,* SED EX PACTO ET PROVIDENTIA SUCCEDIT (3). Con somma ragione ciò fia detto. Imperciocchè ordinandosi un fedecommesso sul feudo, esso per l' indole del fedecommesso

(1) *Maglian. Jurisprud. feudal. Tom. 2. lib. 3. Tit. 20. §. 51. in fine.*

(2) *Ferrar. de Feud. part. II. tit. I. Cap. IV. §. 25.*

(3) *Elem. juris feud. lib. II. Cap. IV. §. VIII.*

medesimo perde la natura mista, e diventa pattizio, val quanto dire che gli effetti nascenti dalla mistura della qualità ereditaria si estinguono, o almeno restan sospesi durante il fedecommesso; ed il feudo allora *tanquam sagitta* si tramanda al successore, senza esser tenuto ad alcun peso, o gravame. Sarebbe in fatti una stravaganza non mai udita, che il chiamato al fedecommesso debba sodisfare i debiti dell'ultimo defunto sul valore del feudo. Qual vantaggio allora risulterebbe dal fedecommesso? Riuscirebbero vani, ed inutili i voti de' feudatarj spiegati in tante loro suppliche, e riuscirebbe oziosa, e frustranea altresì la grazia, che con tanto impegno il Baronaggio implorò, ed ottenne dalla condiscendenza de' nostri Sovrani. Pretender dunque, che il successore al feudo sottoposto a fedecommesso debba esser tenuto a sodisfare i debiti dell'ultimo defunto, contiene una idea così esorbitante, che niuno moderato uomo saprebbe comportarla (1).

Ma

(1) E' un bel dire ciò, che assume in aria di franchezza il contradittore, cioè, che malgrado il fedecommesso, che s'imponga sul feudo, comunque diventasse esso pattizio, vi resta pur tuttavia la qualità ereditaria. Non vi può essere concetto più illusivo di questo. Se i feudi tra noi son di natura misti, cioè, che dovendo passare a successori *ex sanguine*, essi debbono prenderli come eredi dell'ultimo defunto, se per effetto del fedecommesso divengono soltanto pattizj, il dirsi, che restan tuttavia colla qualità ereditaria, è lo stesso, che dire, o che il *cerchio* sia *quadrato*, senza lasciar di esser *cerchio*, o che quantunque soggetti a fedecommesso continuerebbero ad esser misti. Or vi può essere cosa più mostruosa? Certamente nò. Assicurano infatti i nostri Scrittori, che laddove il feudo è *ex pacto*, il successore vi succede come su di cosa distinta dalla eredità del defunto feudatario, e il successore lo consegue *ex propria persona*, e per lo benefico invito del concedente. Così il Rodoerio: *Quando vero feudum est ex pacto, & providentia, tunc successor nullo pacto cogitur observare dispositio-*

Ma sento quì dirsi dal riverito contradittore. D. Tiberio si è dichiarato erede, e successore del feudale con preambolo. Dunque almeno per proprio fatto egli è erede dell'ultimo defunto, ed ei deve in conseguenza di ciò riconoscere il fatto suo, e sodisfare i pesi, e debiti da lui contratti. Ma quì l'avversario vuol travolgere l'affare in un equivoco, e la sua destrezza, e sagacità è tale, che un uomo di poco accorgimento potrebbe restare abbagliato dalle sue brillanti idee. Si schiarisca l'equivoco. Il mio contradittore ben sa, che altro è dichiararsi erede sul feudale, altro è esser erede dell'ultimo defunto. La voce *heres* ne' feudi si prende in diverso senso, secondo la diversa natura ch'essi hanno. Ove i feudi sono di natura misti, subitochè taluno si dichiara erede del feudale egli è ancora erede dell'ultimo defunto. Imperciocchè la qualità ereditaria, che va congiunta al feudo, fa sì, ch'egli succedendo al feudo, deve sodisfare i debiti, ed ubbidire a' pesi ingiunti dall'ultimo feudatario. Ove i feudi sono pattizj, il successore, a cui il feudo si tramanda, succede colla sola qualità di discendente *ex sanguine*, e come chiamato *per legge d' investitura*, senza esser tenuto a sodisfare i debiti del suo antecessore. Egli è appunto erede del sangue, non già erede del feudo. Il dotto feudista de

tionem, & factum prædecessoris, quia feudum illud habet jure proprio, & citra titulum hereditariæ qualitatis: ita sane concludunt Capicyus, Menochius &c. quia feudum ex pacto est distinctum ab hæreditate prædecessoris feudatarii, illudque successor consequitur ex propria persona propter pactum appositum in prima investitura, & in principio concessionis (1). Se dunque egli è vero, che per cagion del fedecommesso il feudo diventa *pattizio*, sarà pur sicuro, che si tramanda al successore per proprio dritto, senza che sia obligato a riconoscere il fatto del feudatario defunto, nè sodisfare i pesi contratti da lui, nè ubbidire ad alcun gravame, che siagli piaciuto imporvi.

(1) *Rodoer. addit. ad cap.* 119. *lib.* 1 *resolut. de Mar. n.* 14., *&* 15.

Ponte con sommo avvedimento distingue ne' feudi tre nomi di eredi diversi tra loro di significato, e di potere. *Heres sanguinis*. Questo esprime il discendente *ex sanguine primi acquirentis*: Esprime la successione pattizia, ove altro non si guarda, nè si richiede, se non che la qualità di essere discendente *ex sanguine* di colui, che acquistò il feudo, e di essere nell' ordine de' legitimi successori: *Heredem enim sanguinis semper esse oportet: nam ad eos, qui sunt descendentes ex sanguine primi adquirentis, feuda deferuntur*. La seconda specie di erede disegna l'erede allodiale della giurisprudenza romana: *Heres hereditatis*. Questo erede *consideratur respectu filii in feudo ex pacto, & providentia, non hereditario, nam etsi habeat feudum tanquam filius, non ut heres, tenetur tamen esse heres in hereditate allodii, ne pater injuria afficiatur, dum sine herede decederet*. La terza specie: *heres feudi* dinota la qualità ereditaria congiunta a' feudi misti, *quæ consideratur in feudo hereditario, nam ex investitura qualitas hereditaria transit in propriam naturam, & feudi substantiam, propterea non potest feudum habere, nisi sit heres in eo* (1).

Premesse queste nozioni, passiamo a dileguare l' equivoco, in cui vuol trarci il sagace contradittore. Ne' feudi del nostro Regno il feudatario succede, e diventa *heres feudi*. Egli ritrova nel feudo stesso la caratteristica di erede dell' ultimo defunto, e quindi deve ubbidire a' pesi, che sul medesimo s' impongono, e deve sodisfare altresì agli obblighi qualunque siano contratti dall' ultimo defunto. Ma dove i feudi siano pattizj, o perchè sian tali per loro indole primitiva, o perchè divenuti tali *ex post facto* per lo fedecommesso impostovi, essi si tramandano al successore colla sola qualità di *heres sanguinis*, il che importa, che non ha bisogno di altro a succedervi, se non che di essere discendente *ex sanguine* del primo acquirente, senza la necessità di ubbidire a' pesi, ed oblighi contratti dall' ultimo defunto feudatario. Ecco il caso nostro. D. Tiberio Testa Piccolomini dopo la morte del fratello dimandò, ed ot-

(1) *De Pont. Cons.* 34. *n.* 4. 5. 6. *vol.* 1.

ottenne il preambolo in G. C. per esser dichiarato erede, e legittimo successore ne' feudi, che possedeva in questo Regno il defunto suo fratello. Egli spiegò, che non intendeva esser' erede in nulla del fratello; ma che era sua intenzione di prendere i feudi per legge d'investitura, e come chiamato agli antichi fedecommessi, e maggiorati, ch' erano in famiglia. Ecco dunque ch' egli lungi di aver mai aderito ad accettare la caratteristica di erede del defunto suo fratello, protestò altamente, che succedeva a' feudi per lo benefico invito de' suoi maggiori.

Ma quì incalza il Contradittore. Poteva D. Tiberio ciò fare contro la naturalezza de' feudi del Regno, a' quali la qualità ereditaria va congiunta? E qual cosa poteva vietarcelo, io rispondo, dopochè la grazia permise potersi ordinare maggiorati sul feudale? Allorchè a' feudi s' ingiunge il vincolo di fedecommesso primogeniale, essi assumono la natura pattizia, giusta la comune dottrina de' giuristi, e quindi si evitano tutti gli effetti della qualità ereditaria. Sicchè allora il preambolo dichiara soltanto chi sia l' erede del sangue, a cui compete la succession feudale, non già l' *heres feudi*; e quindi può benissimo prendersi il feudo senza rispondere a debiti dell' ultimo defunto.

In conferma delle cose dimostrate giova osservare, che D. Tiberio non è figlio, ma fratello, ed agnato del defunto ultimo feudatario, e perciò come sta rotondamente stabilito in un testo feudale, poteva benissimo ripudiare l' eredità allodiale del fratello, e succedere unicamente al feudo *ex propria persona*. Ciò non era permesso al figlio, il quale essendo debitore di maggior rispetto, e riverenza al padre, dovea accettare l' una, e l' altra eredità, sebbene coll' inventario evitava pure ogni molestia. Era infatti indecenza, che il figlio prendesse il feudo, e ripudiasse l' eredità allodiale. Ma tale indecenza non ha luogo negli altri agnati, i quali succedendo al feudo pattizio non devono incaricarsi dell' eredità allodiale del defunto, nè son tenuti d' immischiarsi ne' debiti da lui contratti. Così sta scritto negli usi feudali. *Si contigerit vasallum sine omni prole decedere, adgnatus, ad quem universa here-*

hereditas pertinet, repudiata hereditate, feudum si paternum fuerit, retinere poterit: nec de debito hereditario aliquid feudi nomine solvere cogitur. Ubi vero filium reliquit, ipse non poteſt hereditatem sine beneficio repudiare: sed aut utrumque retineat, aut utrumque repudiet (1). Da ciò è evidente, che dove i feudi son pattizj sia per loro primitiva natura, sia per lo fedecommesso ad essi impoſto, l'agnato, che vi succede, può benissimo prendere il feudo, e rigettare l'eredità allodiale senz' affatto brigarsi de' debiti dell'ultimo defunto feudatario. Con molto avvedimento perciò D. Tiberio Piccolomini spiegatamente dichiarò, ch' egli lungi di voler essere erede di suo fratello intendeva soltanto spedirsi il preambolo *in feudalibus* com' erede del sangue per legge d' inveſtitura, e come chiamato in virtù degli antichi fedecommessi della famiglia (2). Queſta solenne dichiarazione evita in lui gli spiacevoli effetti della qualità ereditaria. Queſta solenne dichiarazione rende salvo, e sicuro il dritto suo senza fargli temere moleſtia alcuna da' creditori. Invano dunque si dibatte, e si dimena la signora Vanzulli, allorchè si lusinga, che in forza del preambolo spedito sia tenuto D. Tiberio sodisfare il debito delle sue chimeriche doti.

BAſterebbero forse più che il bisogno comporta le cose finora dimoſtrate, per convincere ogni uomo, che non ami di diſtinguersi per genio di contendere, che il preambolo ottenuto da D. Tiberio Piccolomini contenga soltanto la dichiarazione del Tribunale di esser' egli il legittimo, e prossimo successore al feudo, e non già di essere erede del defunto fratello. Ma a noi piace seguire da per tutto le tracce delle idee del Contradittore, e tenergli dietro finanche nelle più immaginarie, e bizzarre ipotesi. Figuriamo pertanto, che D. Tiberio sia in realtà, qual non

(1) *F. II. XLV. an adgnatus.*

(2) *Actus non debet effectum extendere ultra limites intentionis ejus qui agit. L. non omnis D. si certum petat. Tulden. de jurisprud. extemporal. lib. 3. cap. 3.*

non fu mai, erede del fratello. Potrà mai esser tenuto al di là delle forze ereditarie? E se il feudo, perchè sottoposto a fedecommesso, è suo *ex propria persona*, potrebbe esser tenuto *in bonis propriis*, non esistendo altri beni del defunto fratello? Noi sosteniam che nò. Ed eccoci brevemente a dimostrarlo.

§. II.

Nella fallace ipotesi, che D. Tiberio Piccolomini fusse erede del fratello, l'omissione dell' inventario non gli nuoce.

IL contradittore nella idea, che D. Tiberio Piccolomini fu l'erede del fratello, molto insiste, che mancando l'inventario, egli sia *etiam in bonis propriis* tenuto a sodisfare i debiti del defunto fratello. Va egli, dunque, a tal modo adornando il suo ragionare. L'omissione dello inventario produce cotesto svantaggio all'erede, che confuse le azioni, i debiti ereditarj si han come debiti proprj dell'erede medesimo, ed egli è tenuto, a sodisfarli, nulla ostando, che le sostanze ereditarie non siano a ciò sufficienti. La legge presume, egli dice, che l'erede trascurando di valersi di questo beneficio abbia potuto approfittarsi in danno de' creditori, o de' legatarj, e presume altresì, ch'egli abbia creduto sufficiente il suo asse per la sodisfazione de' debiti, in guisacchè non può seguentemente ripugnare a pagarli, avendo tolto a' creditori il mezzo di accertarsi con solenne pruova del valor de' beni.

Convengono adunque gli scrittori sulle idee della legge, che tal pena dell'omesso inventario sta appoggiata all'anzidetta doppia presunzione. Or se ciò è vero, quando tali presunzioni cessassero in modochè si possa dall'erede prontamente dimostrare con pruova legale, quali siano i beni del defunto, quando siavi un mezzo sicuro, ed accertato del valore de' beni ereditari, qual ragione vi sarebbe di obligar l'erede ad un atto inutile? Qual ragione vi sarebbe.

rebbe di farlo soggiacere alla pena di una omissione, che non è diretta a nuocere ad alcuno? Ove cessa ogn'idea di frode, ove siavi un mezzo legale, e sicuro onde accertarci quali, e quanti siano i beni rimasti dal defunto, si è ottenuto allora lo scopo della legge: si è conseguito il fine, per lo quale l'inventario è stato dalla savieżza de' legislatori provvidamente escogitato. Niuna legge obliga alle inutilità. Or qual maggiore inutilità sarebbe a fronte di quella di far l'inventario solenne, ove costa per altra via egualmente solenne, e sicura del valor de' beni? E'una superfluità, che si adoperino i mezzi, quando il fine si è già ottenuto.

Animati da questi principj molti Scrittori, che non han mai disgiunta la equità, e la dolcezza della esatta applicazione delle regole del dritto, portaron sentimento, e risolutamente han sostenuto, che dove siavi un solenne dettaglio de' beni ereditarj, che i creditori non han dritto di attaccare come fraudolenta, può benissimo ciò far le veci d'inventario, e porgere all'erede una plausibile, e ragionevole scusa per non esser tenuto al di là delle forze ereditarie. Tal'è appunto il caso nostro. D. Gio: Piccolomini aveva in Roma dedotto il suo patrimonio, ivi dunque era soggiacciuto a general sequestro de' suoi beni posti in quei dominj. I creditori, che aveano speciale interesse di essere sodisfatti, furono bene attenti per cautelare i loro dritti, e perchè frode alcuna non si commettesse a lor danno. Dagli atti del patrimonio si avea dunque una giusta, ed esatta idea del valor de' suoi beni; ed inutil sarebbe stata la formazione dell'inventario, quando a' creditori era ben noto ciò che era di sua appartenenza. I beni poi di questo Regno si feudali, che burgensatici fin dal dì 20 Marzo del 1803 per disposizione della Tesoreria di Apruzzo ultra furon sottoposti a sequestro, affin d'introitarne il prodotto a beneficio della Regia Corte in deduzione del debito fiscale, che avea lo stesso D. Giovanni; e sono tuttavia sotto lo stesso sequestro, giacchè i frutti annuali non sono stati sufficienti a ripla-

pianare il vuoto cagionato dall' impuntualità del defunto (1). *Etenim est certum*, (dice al proposito il Cancerio) *inventarium esse inventum ad hoc ne res hereditariæ occultari valeant, adeout ubi ista præsumptio occultandi, aut fraudandi cessat, non sit necesse fieri inventarium, ut notat Mier. Decian. subdens, quod si sit facta descriptio bonorum, cum non possit timeri fraus, & distractio bonorum, licet non fuerit servata forma, & solemnitas inventarii, excusetur heres per dictam descriptionem a poena omissi inventarii* (2).

In termini in tutto analoghi, e consimili al caso nostro il Giasone facendo plauso alle teorie insegnate comunemente nella scuola di Bologna risolutamente sostiene, che il successor di colui, che ha dedotto il suo patrimonio, o ha fatta cessione di beni, non è tenuto a fare inventario (3). Su tali principj il sullodato Cancerio ci insinua, che il Senato di Catalogna a tal modo decise nella causa di Geronima Bruguera contra Ludovico de Sorribes. Non è fuor di proposito trascriverne le parole. *Hinc videmus, qui successit illi, qui cessit bonis, non teneri inventarium confi-*

(1) *Fol.*

(2) *Cancer. Var. resolut. p. 3. cap. 2. de Invent. n. 3.*

(3) *Jason Comm. in l. 2. C. de iure delib.*

È noto il legale affioma, che *ubi cessat sententia legis, cessat lex ipsa.* E' questa una regola solenne, che cessando la ragione animatrice della legge, dee ancora cessare la sua attività. Oltre al buon senso, che ce ne persuade, ne conviene del pari la legge stessa (1). Bartolo seguito dal Gotofredo avverte così: *Lex generaliter loquens restringitur per rationem: cessante legis ratione, cessat lex ipsa.* Simile in tutto è la specie attuale. L' esser tenuto *ultra vires hereditarias* è una pena congiunt' alla omissione dello inventario: E' una pena diretta a punire una frode, che la legge in tal caso ha ragion di presumere. Ove ogn' idea di frode cessa; ove altronde possa accertarsi, quali siano i beni ereditarj con altra via, che tenga le veci d' inventario, qual ragionevole giurisprudenza comporterebbe siffatta pena?

(1) *L. VI. §. 2. D. de iure patron.*

conficere, & censuit senatus anno 1599. *ad relationem consumatissimi icti Joannis Gallego in causa D. Hieronymæ Bruguen contra nobilem Ludovicum Sorribes* (1)

Se la legge raccomanda non doversi mai perder di vista la equità nell' eseguire i suoi dettami (*æquitas in jure maxime est spectanda* (2)): S' ella stessa raccomanda con efficacia, che le idee di umanità debban sempre prevalere alla rigidezza del dritto (*in omnibus rebus æquitas stricti juris ratione potior est*) (3); ove mai sarebbero meglio confacent' i termini della equità, quanto nel caso presente? Quale ingiustizia, e soverchieria non farebbe obligare il mio Cliente a sodisfar que' debiti, ch' ei non ha contratto, e da cui niun vantaggio a lui è ridondato, sol perchè non si è fatto nella forma precisa l' inventario? Qual ragione vi sarebbe di farlo soggiacere a tal pena, mentre vi è una pruova nitida, e solenne della quantita de' beni del defunto fratello, che può benissimo farne le veci? Qual ragione vi sarebbe di punire alcuno per una idea di frode, mentre le circostanze dell' affare sono tali, che ne dileguano ogni sospetto benchè lontano? (4)

Ma noi fin' ora abbiam combattuto colle ombre. Noi non abbiam bisogno di queste straordinarie risorte *Non tali auxilio, non defensoribus istis tempus eget*. Noi abbiamo immaginato quel che non è. E' un sogno, che D. Tiberio sia stato mai erede del fratello: E' uno svolazzo di fantasia il supporre, che il preambolo ottenuto per un feudo soggetto a fedecommesso renda il feudatario successore obligato a' debiti del suo predecessore. Le cose dimostrate ce ne rendono compiutamente convinti. L' esame dunque se noccia, o veramente nò la omission dell' inventario, resta superfluo ed ozioso. Sicchè comunque si guardi l' affare, esso è sempre sicuro pel nostro cliente.

CON-

(1) *Jacob. Cancer. variar. resolut. par.* 3. *cap.* 2. *de Invent. n.* 3.

(2) *L.* 90. *d. de R. J.*

(3) *L.* 80. *c. de judic.*

(4) *Interpretatione legum pœnas molliendas esse potius, quam asperandas. L.* 42. *D. de pœnis.*

CONCHIUSIONE.

DUe eran le vedute primarie, che ci avevam propoſte nella presente difesa. L'una cioè l'insistenza del credito dotale, e l'altra l'inefficacia dell'azione dedotta contro D. Tiberio Piccolomini; e noi già ad entrambe abbiamo compiutamente sodisfatto. Chiare, e luminose prove, gravi, ed invitti argomenti ci han condotto alla dimostrazione che la promessa, e ricevimento delle presunte doti della Vanzulli furono atti di scena, furono fantomi senza realità, e che invano oggi si vuole illudere con questi speziosi nomi la saviezza del Magistrato. Noi abbiam dimostrato dippiù, che quando pur la signora Vanzulli la lieta fortuna incontrasse, che le sue doti si riputassero vere, e genuine, pure in tal compiacente ipotesi non ha dritto veruno da dirigersi contro D. Tiberio. Egli non è erede del Fratello. I feudi a lui tramandati ei li riconosce dal benefico invito de' suoi Maggiori. L'autentica non giova a donna scenica, qual è la Vanzulli. I suffraggj riuniti dalla legge, e della ragione decidono contro di lei. La dottrina del foro, e le teorie le più acclamate ributtano i suoi desiderj, e noi di tutto già abbiamo fatto compiuta dimostrazione. Se dunqu'è così, qual motivo ha di temere D. Tiberio dell'evento di questo giudizio? Qual fiducia non deve avere nella giustizia imparziale, e sicura del Magistrato?

Napoli a dì 10. Febbrajo 1807.

Niccolò Longhi.

Il Signor Adamo Santelli rivegga, e riferisca.

LAURENZANA.

ECCELLENZA.

L'Allegazione dell'Avvocato Signor Nicola Longhi a pro del Signor Tiberio Piccolomini nella causa che il secondo ha nel Magistrato di Commercio colla Signora Marianna Vanzulli non contiene espressioni, che potessero meritar censura, ed è vergata secondo l'uso delli scrittori del Foro. Il mio dimesso avviso si è che possa V. E. permetterne la impressione a stampa. Coll'usato rispetto sono costantemente

Di V. E.

Napoli li 22. di Febbraro 1807.

Divotiss. Serv. V. Obbl.
Adamo Santelli.

Si permetta la stampa;

LAURENZANA.

VA1
1547081